

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 13<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

### 21° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 1989

Presidenza del Presidente PAGANI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede redigente

«Provvedimenti per la ricostruzione della Valtellina e della Val Brembana» (830), d'iniziativa del senatore Tornati e di altri senatori

«Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle zone adiacenti colpite dalle eccezionali calamità dell'estate 1987» (1205), d'iniziativa del senatore Golfari e di altri senatori

«Provvedimenti per la ricostruzione e lo sviluppo della Valtellina e delle adiacenti aree site nelle province di Como, Bergamo e Brescia colpite dalle avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987» (1252), d'iniziativa del senatore Forte e di altri senatori

«Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle zone adiacenti colpite dalle eccezionali calamità dell'estate 1987» (1316), d'iniziativa del senatore Bissi e di altri senatori

**(Discussione congiunta e approvazione degli articoli in un testo unificato.**

##### Stralcio dell'articolo 6, comma 6, del disegno di legge n. 1205) (1)

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 3, 5 e <i>passim</i>
ANDREINI (PCI) .....	36
BAUSI (DC) .....	64
BISSI (PSDI) .....	52, 53
BOSCO (DC) .....	40, 41, 46 e <i>passim</i>
COLOMBO (DC) .....	4, 25, 29 e <i>passim</i>
CORLEONE (Fed. Eur. Ecol.) ...	3, 37, 40 e <i>passim</i>
CUTRERA (PSI) .....	46, 52, 53 e <i>passim</i>
FABRIS (DC), relatore alla Commissione	.... 3, 9, 14 e <i>passim</i>
FERRARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici .....	38, 48, 54
FORTE (PSI) .....	4, 10, 15 e <i>passim</i>
GOLFARI (DC) .....	10, 14, 15 e <i>passim</i>
PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica ..	9, 15, 19 e <i>passim</i>
SPECCHIA (MSI-DN) .....	25
TORNATI (PCI) .....	9, 10, 19 e <i>passim</i>
VESENTINI (Sin. Ind.) .....	44, 45, 47

(1) il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987»

*I lavori hanno inizio alle ore 9,40.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

«**Provvedimenti per la ricostruzione della Valtellina e della Val Brembana**» (830),  
d'iniziativa del senatore Tornati e di altri senatori

«**Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle zone  
adiacenti colpite dalle eccezionali calamità dell'estate 1987**» (1205), d'iniziativa  
del senatore Golfari e di altri senatori

«**Provvedimenti per la ricostruzione e lo sviluppo della Valtellina e delle adiacenti  
aree site nelle province di Como, Bergamo e Brescia colpite dalle avversità  
atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987**» (1252), d'iniziativa del  
senatore Forte e di altri senatori

«**Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle zone  
adiacenti colpite dalle eccezionali calamità dell'estate 1987**» (1316), d'iniziativa  
del senatore Bissi e di altri senatori

(Discussione congiunta e approvazione degli articoli in un testo unificato.  
Stralcio dell'articolo 6, comma 6, del disegno di legge n. 1205) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Provvedimenti per la ricostruzione della Valtellina e della Val Brembana», d'iniziativa dei senatori Tornati, Berlinguer, Libertini, Tedesco Tatò, Senesi, Visconti, Scardaoni, Nespolo, Andreini, Petrarà e Cascia.

Sulla stessa materia sono iscritti all'ordine del giorno anche i seguenti disegni di legge: «Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle zone adiacenti colpite dalle eccezionali calamità dell'estate 1987», d'iniziativa dei senatori Golfari, Aliverti, Azzaretti, Berlanda, Bonora, Carli, Citaristi, Colombo, Diana, Fontana Walter, Granelli, Guzzetti, Rezzonico, Salvi e Vercesi; «Provvedimenti per la ricostruzione e lo sviluppo della Valtellina e delle adiacenti aree site nelle province di Como, Bergamo e Brescia colpite dalle avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987», d'iniziativa dei senatori Forte, Fabbri, Marniga, Cutrera, Scevarolli e Natali; «Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle zone adiacenti colpite dalle eccezionali calamità dell'estate 1987»; d'iniziativa dei senatori Bissi, Cariglia, Dell'Osso, Franza e Pagani.

Data l'identità della materia, propongo che i disegni di legge siano discussi congiuntamente.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

---

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987».

PRESIDENTE. Al fine di accelerare i lavori, essendo pervenuto il consenso della Presidenza del Senato alla sede redigente, propongo di dare per acquisito il precedente dibattito svolto in sede referente passando direttamente all'esame degli articoli.

CORLEONE. Il collega Boato, che fa parte della Commissione su designazione del nostro Gruppo, credo abbia espresso contrarietà alla sede redigente.

PRESIDENTE. Il senatore Boato non era presente e quindi c'è stata l'unanimità sulla richiesta di trasferimento alla sede redigente.

CORLEONE. In questo caso credo che, dal punto di vista del Regolamento, il problema non sia superabile dalla presenza o dall'assenza in quella riunione del collega Boato.

PRESIDENTE. Il senatore Boato non era presente, nè peraltro aveva fatto pervenire alcun messaggio o alcuna indicazione alla Commissione.

Nella riunione dei Capigruppo, allorchè da parte del sottoscritto era stata richiesta addirittura la sede deliberante che poi, su parere degli altri Capigruppo, è stata trasformata in redigente, il Gruppo federalista europeo ecologista era presente ma non ha sollevato obiezioni; comunque, a termini di Regolamento, per proporre la rimessione del disegno di legge all'Assemblea occorre il *quorum* di un quinto dei membri della Commissione.

Poichè non vi sono altre osservazioni, si dà per acquisito il dibattito svolto in sede referente.

Invito il relatore a fare il punto sulla situazione e ad illustrare il parere della Commissione bilancio.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, dopo l'ultima riunione svoltasi in sede referente sono finalmente pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>.

In relazione alle proposte, alle indicazioni, alle prescrizioni che quelle Commissioni hanno formulato, abbiamo ritenuto di proporre alcuni emendamenti ed altre due modifiche, conseguenti al dibattito intervenuto, al comma 3, per spiegare come effettivamente il piano che la regione Lombardia andrà a redigere e che dovrà essere sottoposto all'approvazione definitiva del CIPE, non soltanto debba contenere un programma contenuto entro i 2.500 miliardi, quanto piuttosto possa anche spaziare su programmi che vengono portati avanti dalle amministrazioni dello Stato, programmi peraltro già in corso, già finanziati e che completano il quadro degli interventi per la Valtellina.

Pertanto, abbiamo proposto alcuni emendamenti che tendono a recuperare tale stato di fatto e quindi direi che sono formali per quanto riguarda questo aspetto.

Abbiamo proposto invece un emendamento a seguito delle indicazioni espresse dalla Commissione bilancio, la quale ha voluto che noi indicassimo nel limite di 100 miliardi annui il valore delle agevolazioni fiscali e degli incentivi creditizi e quindi inserissimo questa

cifra all'interno del provvedimento di legge affinché la regione Lombardia, nel redigere il suo piano, ne tenga doverosamente conto. Se consideriamo che 100 miliardi per 5 anni fanno la cifra di 500 miliardi, è ovvio che il piano di opere della regione Lombardia dev'essere contenuto nella cifra prevista diminuita dei 500 miliardi che riguardano, ripeto, l'ammontare delle agevolazioni fiscali e degli incentivi creditizi contenuti nella legge.

La Commissione bilancio ha infatti voluto ribadire il principio del massimo rispetto per la quantificazione ed evitare procedure, che comportino dilatazione di spese.

COLOMBO. C'è da dire, su queste precisazioni del relatore che anch'io accetto, che è la prima volta che il Parlamento in una legge straordinaria non soltanto considera le spese vive in sé e per sé nell'ammontare generale, ma tiene conto anche dei vantaggi indiretti dovuti ad agevolazioni fiscali e a crediti agevolati. Quindi apprezzo l'attenzione della Commissione bilancio per aver imboccato questa nuova strada, che è certamente un sacrificio per la Valtellina, ma che permette di sapere con precisione l'onere finanziario dovuto alle spese vive ma anche alle agevolazioni fiscali e creditizie. Ciò dimostra come la cifra di 2.500 miliardi sia una cifra-tetto, cioè onnicomprensiva.

Ho fatto queste considerazioni sull'articolo 1 perchè ritengo strano (anche se si tratta di una misura di austerità) il fatto che si cominci proprio con la Valtellina. Occorrerà trovare la sede giusta nella quale il Governo si impegni ad interpretare questo fondo di natura straordinaria a carattere aggiuntivo rispetto alle spese ordinarie che i singoli dicasteri hanno messo in bilancio per la propria opera. A questo proposito ho già parlato con i sottosegretari Picano e Ferrari che hanno fatto dichiarazioni esplicite.

Tuttavia, dal momento che siamo in sede redigente (domani si andrà in Aula), ritengo necessario che il Governo chiarisca bene che i 2.500 miliardi sono un tetto che non può essere superato, ma che non va a supplire le spese ordinarie dei singoli dicasteri.

FORTE. È esatto quanto detto dal senatore Colombo e riflette il parere espresso dalla Commissione bilancio, cui ho partecipato dando un contributo tecnico. Ora bisogna dire che tutto ciò vale per il quinquennio. Perciò la somma di 100 miliardi all'anno come tetto costituisce un impegno per il quinquennio, ma si proietta nel decennio come limite di impegno e non come impegno a valere sui fondi. Ne deriva che negli anni successivi ai primi cinque, per i quali non esiste copertura, vale il limite di impegno. Non c'è (non potrebbe esservi tecnicamente) copertura in questo disegno di legge per tali anni perchè diversamente avremmo costituito una specie di fondo di riserva, cosa impossibile in sede di contabilità pubblica perchè si tratterebbe di un fondo di riserva che automaticamente diventerebbe residuo non spendibile. Allora viene fuori che la Valtellina, nonostante questa nuova impostazione relativa di rigore, usufruisce di 500 miliardi in più, nel successivo quinquennio, rispetto a quelli stanziati nel quinquennio iniziale.

Ho voluto dire ciò perchè sia chiaro che questa tecnica comporta la necessità di avere una copertura di 500 miliardi per benefici fiscali e creditizi sullo stanziamento della legge; ma poichè le norme sul credito agevolato e quelle fiscali hanno una durata decennale il limite di impegno (che per il periodo successivo comporta un onere massimo di 500 miliardi) sarà coperto con i futuri stanziamenti a valere sui futuri bilanci. In questo modo si è creato un importante precedente di rigore nella finanza pubblica. Ma si è anche ritenuto di dover consentire una certa elasticità per quanto riguarda la disponibilità finanziaria connessa alla legge sulla Valtellina, proprio perchè le tecniche di bilancio non ci consentono di fare operazioni con coperture decennali ma solo quinquennali e i benefici fiscali e del credito per poter incidere devono essere di più lungo periodo che un quinquennio.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, verrà preso a base il testo elaborato in sede referente.

Do lettura dell'articolo 1:

#### Art. 1.

1. Alla ricostruzione ed allo sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987, è destinata, nel quinquennio 1989-1993, la complessiva somma di lire 2.500 miliardi in ragione di lire 250 miliardi per il 1989, di lire 550 miliardi per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992 e di lire 600 miliardi per il 1993.

2. Nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un apposito capitolo denominato «Fondo per gli interventi di ricostruzione e sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987», al quale affluiscono, oltre alle somme di cui al comma 1, quelle destinate dalla Comunità economica europea quali contributi alla ricostruzione della Valtellina ove dalla Comunità stessa non devolute per il finanziamento di progetti speciali non compresi nel Piano e Programma definito dalla regione Lombardia ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470.

3. La regione Lombardia, sentito il parere della provincia interessata, adotta il Piano e Programma di ricostruzione e riconversione dei territori indicati al comma 1 con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470. Il Piano e Programma è articolato per fasi di realizzazione e per progetti di intervento proposti secondo le priorità di programma e le disponibilità delle leggi finanziarie dello Stato. Il Piano e Programma indica le competenze, le procedure e le modalità di attuazione delle sue

previsioni, recuperando le indicazioni preliminari di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470. Il Piano e Programma è approvato, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) che ai fini di quanto previsto dal presente articolo è integrato con la partecipazione del Presidente della regione Lombardia o di un suo delegato. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è reso entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende espresso in senso favorevole, fatto salvo il potere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di chiedere ulteriori documentazioni ed informazioni, per una sola volta rispetto al termine predetto. Compete al CIPE, in sede di approvazione del Piano e Programma, verificarne la rispondenza alle finalità della presente legge e la compatibilità con le risorse finanziarie disponibili, tenendo conto degli ordinari stanziamenti destinati alle medesime finalità. Compete altresì al CIPE verificare l'intervenuto coordinamento fra i programmi della regione Lombardia e quelli di competenza delle Amministrazioni statali interessate, anche per quanto riguarda la ripartizione fra i soggetti dei finanziamenti destinati all'attuazione dei programmi, nel rispetto dei limiti complessivi del fondo di cui al comma 2, al netto della quota da riservare alla copertura dell'eventuale minor gettito derivante dall'applicazione degli articoli 4 e 5. Tale quota affluisce all'entrata del bilancio dello Stato. L'iniziativa di coordinamento compete alla regione Lombardia in sede di adozione del Piano e Programma. Entro il 30 giugno di ciascun anno, la regione Lombardia, operando in via di integrazione e aggiornamento del Piano e Programma iniziale, comunica al CIPE gli aggiornamenti che comportino modifiche sostanziali al Piano e Programma già approvato. Gli aggiornamenti predetti sono soggetti alle procedure di adozione e di approvazione di cui al presente comma. Alle riunioni del CIPE riguardanti gli adempimenti previsti dalla presente legge partecipa il Presidente della regione Lombardia o un suo delegato.

4. Il Piano e Programma, approvato ai sensi del comma 3, può essere attuato anche mediante la stipulazione di accordi di programma ai quali partecipano i soggetti pubblici e privati interessati. Le modalità di attuazione del Piano e Programma e le procedure per il suo svolgimento sono regolamentate in sede di approvazione del medesimo Piano e Programma.

5. In relazione all'urgenza dell'intervento, l'approvazione del Piano e Programma da parte del CIPE può essere effettuata per singoli stralci operativi. Su richiesta del Presidente della regione Lombardia o del Ministro dell'ambiente, i progetti di esecuzione delle opere previste nel Piano e Programma che riguardino gli interventi previsti nell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, oltre che la viabilità principale e le grandi opere di assetto idrogeologico, sono soggetti allo studio di impatto ambientale in conformità alle procedure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prima citato.

6. Al fine di disporre dei necessari elementi di conoscenza per la elaborazione del Piano e Programma, gli organi e i servizi tecnici delle

Amministrazioni dello Stato, o da esse dipendenti, prestano la necessaria collaborazione a favore della regione Lombardia. Quest'ultima fornisce alle Amministrazioni statali interessate gli elementi utili per l'acquisizione delle conoscenze necessarie.

7. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con la regione Lombardia, cura l'attivazione delle procedure per favorire l'erogazione di contributi e finanziamenti della Comunità economica europea per la realizzazione delle iniziative di ricostruzione e sviluppo socio-economico delle aree interessate dalla presente legge, assumendo, ove necessario, le iniziative relative alla predisposizione, d'intesa con le amministrazioni interessate, dei progetti beneficiari dei suddetti contributi e finanziamenti.

8. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 ed entro il limite del controvalore in lire italiane che verrà fissato dal CIPE in occasione dell'approvazione del Piano e Programma, è autorizzato il ricorso ai prestiti della Banca europea degli investimenti (BEI). L'onere di ammortamento, per capitale ed interessi, dei predetti prestiti viene iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti stessi verrà portato a scomputo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare con la BEI una convenzione per stabilire le condizioni generali, i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di impiego e di ripartizione dei prestiti che il Ministro del tesoro o gli altri soggetti da esso designati possono contrarre con la BEI ai sensi del comma 8.

10. Può, altresì, essere concessa, nei limiti dei fondi all'uopo accantonati sullo stanziamento di cui al comma 1, la copertura del rischio di cambio nel caso di prestiti esteri o della Comunità economica europea stipulati per il finanziamento di interventi previsti dal Piano e Programma.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*al comma 3, dopo le parole: «Il Piano e Programma» al 3° periodo, inserire le seguenti: «stabilisce i criteri per la erogazione, entro il limite di 100 miliardi annui, dei contributi in conto capitale, delle agevolazioni creditizie e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 4 e 6 della presente legge»;*

*ed al comma 3, sostituire le parole: «del fondo di cui al comma 2» con le altre: «indicati nel comma 2 e nel presente comma»;*

*al comma 3, dopo le parole «Piano e Programma di ricostruzione e riconversione già approvato», aggiungere le seguenti: «sempre nei limiti di spesa sopra richiamati».*

1.1.

IL RELATORE

*Sopprimere il comma 4.*

1.2

TORNATI, ANDREINI, PETRARA, SCARDAONI

Inoltre i firmatari dell'emendamento 1.2 propongono l'inserimento di due articoli aggiuntivi che, per evidenti ragioni di connessione, saranno illustrati in questa sede. Il testo è il seguente:

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente articolo 1-bis:*

«Art. 1-bis.

1. Per gli interventi previsti nel programma la cui realizzazione richiede la iniziativa integrata e coordinata degli enti interessati, la regione promuove la conclusione di accordi di programma.

2. L'accordo di programma attua il coordinamento degli interventi, ne determina i tempi e le modalità di finanziamento.

3. L'accordo, qualora approvato dai comuni interessati, determina, ove necessario, la conseguente variazione degli strumenti urbanistici comunali e sostituisce le concessioni edilizie.

4. La regione, sulla base dell'accordo, assegna i fondi agli enti competenti.

5. La regione controlla la esecuzione dell'accordo di programma e, in caso di inadempienza dei soggetti partecipanti e di mancata attuazione delle procedure sostitutive di cui alla lettera e) dell'articolo 8, delibera la revoca parziale o totale del finanziamento».

1.0.1

TORNATI, ANDREINI, PETRARA, SCARDAONI

*Dopo l'articolo 1-bis aggiungere il seguente articolo 1-ter :*

«Art. 1-ter.

1. Nell'accordo di programma debbono essere specificati:

a) i soggetti pubblici titolari degli interventi;

b) gli interventi di competenza di ciascuna amministrazione partecipante, il relativo costo, le date di inizio e fine delle attività, la quota di finanziamento eventualmente a carico della amministrazione interessata e la rispettiva fonte;

c) l'eventuale partecipazione finanziaria della Comunità economica europea e relative modalità di acquisizione e di impiego delle risorse comunitarie;

d) i destinatari della gestione delle opere una volta realizzate, precisando, nel caso di affidamento a consorzi da costituire, i tempi, i modi ed i vincoli per la costituzione degli stessi;

e) eventuali procedimenti di arbitrato rituale e procedure sostitutive nei casi di inadempienze da parte dei soggetti partecipanti; le azioni surrogatorie saranno individuate e precisate nell'accordo in relazione agli interventi specifici di cui alla lettera b);

f) il rinvio al comma 3 dell'articolo 7 quanto agli effetti dell'accordo di programma in merito ad eventuali variazioni degli strumenti urbanistici;



g) le date di inizio e di scadenza dell'accordo nonchè le residue incombenze, anche a carattere surrogatorio, connesse alla chiusura delle attività».

1.0.2

TORNATI, ANDREINI, PETRARA, SCARDAONI

TORNATI. L'emendamento 1.2, cioè la proposta di sopprimere il comma 4, nasce dal fatto che tale comma, così formulato, in realtà serve a ben poco in quanto ipotizza la possibilità di attuare determinate opere anche mediante la stipulazione di accordi di programma. In questo modo l'accordo di programma è una finzione, non diventa uno strumento reale e, in fine, le modalità di attuazione del Piano e Programma sono regolamentate in sede di approvazione del Piano. Pertanto ho la convinzione che, così formulato, l'accordo di programma perda ogni valore di strumento che permetta ai vari enti di coesistere nella realizzazione del Piano. In poche parole si rinvia ad uno strumento che non avrà forza di legge, ma sarà semplicemente uno strumento di programmazione. Per cui si tratta veramente di un comma superfluo e vale la pena sopprimerlo.

PRESIDENTE. Con i successivi emendamenti 1-*bis* e 1-*ter* i firmatari intendono proporre quale sia, a loro avviso, il contenuto esatto degli accordi di programma.

TORNATI. La ringrazio, signor Presidente, per il servizio che ha svolto a nostro nome: infatti si tratta della definizione dell'accordo di programma.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 1.1 del relatore è stato già illustrato nel corso del precedente intervento.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dal senatore Tornati, l'emendamento 1.2 e gli emendamenti volti ad aggiungere articoli 1-*bis* e 1-*ter* riguardano la definizione del discorso relativo agli accordi di programma.

Ora il testo del relatore recita: «Le modalità di attuazione del Piano e Programma e le procedure per il suo svolgimento, sono regolamentate in sede di approvazione del Piano e Programma di ricostruzione e riconversione». Pertanto, anziché definire la materia in una legge come questa, snella, sintetica, molto puntuale e stringata, abbiamo ritenuto di non allargare il discorso alla definizione degli accordi di programma rimandando il loro inquadramento e le modalità di attuazione al Piano e Programma stesso. Per cui riteniamo che queste valutazioni debbano essere contenute all'interno del Piano e Programma.

Pertanto, anche se sostanzialmente sono d'accordo, formalmente devo dire che sono contrario agli emendamenti del senatore Tornati.

PICANO, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo concorda con il relatore facendo presente anche che nella legislazione statale esistono gli accordi di programma, soprattutto nella legislazione inerente il Mezzogiorno, per cui già esiste la possibilità di un'interpretazione analogica.

Quindi il Governo ritiene opportuno lasciare invariato il testo per dare maggiore snellezza e flessibilità all'accordo di programma previsto per essere calato con più facilità nell'attuazione dei programmi stessi.

Esprimo pertanto parere favorevole all'emendamento del relatore e contrario a tutti gli emendamenti presentati dal senatore Tornati, sia a quello relativo all'articolo 1 che ai successivi tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1.

**PRESIDENTE.** Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Tornati.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

**TORNATI.** Siamo contrari a questo articolo perchè esso alla pari di altri, o forse ancora più di altri, vanifica gran parte degli impegni e delle valutazioni che unanimemente esprimemmo subito dopo il verificarsi degli avvenimenti disastrosi della Valtellina. In nome della snellezza e della celerità, signor Sottosegretario, si stanno compiendo nel nostro paese delle cose oscure. Tanto per portare un esempio, la legge per i mondiali di calcio sta creando in tutte le realtà, proprio grazie alla snellezza e alla celerità delle procedure, degli effetti tali che probabilmente negli anni a venire ci porteranno ad associare questa legge ad un'altra, la famosa legge-ponte per l'urbanistica.

In questa vicenda le procedure che vengono prospettate sono nello stesso tempo confuse e caotiche prevedendo continui passaggi e pareri, nello stesso tempo però esse lasciano margine a molte improvvisazioni e a molte incertezze. A nostro avviso dunque da questo e dagli altri articoli emerge un'impostazione che non possiamo assolutamente condividere e che ci induce a votare contro.

**GOLFARI.** Noi siamo invece favorevoli all'articolo 1, cioè all'articolo principale della legge, che fornisce una nuova visione delle procedure di intervento in caso di calamità e del particolare rapporto che si crea in queste occasioni tra lo Stato e le regioni. Per questa vicenda calamitosa noi introduciamo dunque una felice novità rispetto ad analoghi interventi. Di conseguenza, come ho detto, il nostro parere è favorevole. Confidiamo altresì che l'approvazione del Programma devoluto alla regione Lombardia ed agli enti locali non costituisca occasione per ritardi e lungaggini poichè già si è perso tempo dal momento della sciagura ad oggi.

**FORTE.** L'esperienza compiuta in Italia in questi anni, con leggi complicate e tortuose, ha determinato in sostanza una profonda tensione e una grave incapacità di spesa nelle zone colpite dall'emergenza. E ciò si è verificato sia per le vicende concernenti il nostro paese

sia per gli aiuti al Terzo Mondo. Ogni volta che si è voluto fare una legge complicata al fine di raggiungere i risultati migliori si è ottenuto di fare male, o peggio o nulla. L'articolo 1, pertanto, introduce un'innovazione opportuna. Al riguardo mi sorge spontaneo un riferimento alla legge concernente i «mondiali di calcio» che provoca storture proprio perchè è una legge speciale. In quell'occasione avremmo provocato le incongruenze che ho ricordato. Non val dunque invocare più leggi, ma essere capaci di farne di migliori.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto in votazione l'articolo 1 nel testo emendato.

**È approvato.**

Metto ora ai voti l'emendamento aggiuntivo dell'articolo 1-bis presentato dal senatore Tornati, e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo aggiuntivo dell'articolo 1-ter, sempre del senatore Tornati.

**Non è approvato.**

Per il momento dobbiamo sospendere i nostri lavori e recarci in Aula dove sono in corso delle votazioni. Non appena queste saranno terminate potremo rivederci qui per continuare nell'esame dell'articolo.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

*I lavori, sospesi alle ore 10,15, sono ripresi alle ore 11.*

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolo 2, di cui do lettura:

## Art. 2.

1. Il Piano e Programma di cui all'articolo 1, da redigere nei limiti di spesa di cui al comma 1 del medesimo articolo 1, deve mirare, in particolare, al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) attuazione delle misure di prevenzione dei fenomeni franosi e alluvionali nei territori interessati mediante l'esecuzione delle necessarie opere idrauliche, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di bonifica agraria, compresi i terrazzamenti a vigneti e, più in generale, di difesa del suolo, nella salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio culturale e sociale delle popolazioni;

b) istituzione di sistemi di monitoraggio e di controllo idrogeologico per la protezione degli abitati e delle popolazioni interessate;

c) riorganizzazione degli insediamenti abitativi con particolare riferimento alle opere acquedottistiche, igieniche e di disinquinamento, di competenza degli enti locali;

d) ricostruzione ed ammodernamento dei sistemi di accesso, viabilità e trasporto interessanti la provincia di Sondrio e le adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, con priorità per gli interventi diretti al ripristino di condizioni normali di accesso ai comuni dell'Alta Valtellina, alla realizzazione, anche in nuova sede, della strada statale n. 38, alla ristrutturazione e potenziamento delle strade statali n. 36 e n. 340, ed all'attivazione di un adeguato sistema intervallivo di comunicazioni. A questo fine sono considerati funzionali al sistema intervallivo anche i collegamenti con i Cantoni svizzeri, nonchè quelli con la provincia autonoma di Bolzano;

e) riattivazione e sostegno delle attività produttive, con particolare riguardo alle attività agricole e forestali, turistiche e sportive, artigianali e manifatturiere, anche mediante la concessione da parte della Regione di contributi in conto capitale e in conto interessi, nonchè l'erogazione di contributi per l'incremento del fondo rischi dei consorzi fidi per l'industria, il commercio e l'artigianato ai fini del più agevole e meno oneroso accesso delle imprese al credito bancario; reintegrazione delle imprese danneggiate mediante attuazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987 n. 470, e completamento degli interventi connessi al raggiungimento delle finalità della legge 15 ottobre 1981, n. 590;

f) distribuzione articolata dei servizi sociali nei territori colpiti di cui all'articolo 1, comma 1, al fine di favorire migliori condizioni di accesso e di utilizzazione dei medesimi da parte della popolazione interessata; incentivazione di attività di ricerca tecnologica e scientifica e di istruzione superiore e formazione finalizzata all'occupazione e alle nuove professioni;

g) recupero e conservazione del patrimonio culturale e ambientale con priorità per tutti quegli interventi urgenti di restauro statico ed architettonico degli edifici già individuati ed accertati con apposite perizie di spesa dal Ministero per i beni culturali e ambientali e già trasmessi al Ministro per il coordinamento della protezione civile;

h) revisione delle concessioni di derivazione d'acqua e verifica delle condizioni strutturali e di funzionamento degli impianti idroelettrici sotto il profilo di un equilibrio fra le finalità di pubblica utilità dell'uso idroelettrico e quelle ambientali.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, è integrata di lire 7 miliardi a copertura e completamento delle spese di elaborazione del Piano e Programma, nonchè per quelle di progettazione esecutiva delle opere contenute nel Piano e Programma stesso. La determinazione delle somme dovute sarà fatta in relazione alle occorrenze dell'attività di elaborazione del Piano e Programma, con deliberazione del CIPE, previo parere del Nucleo di valutazione presso il Ministero del bilancio.

3. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede alla corresponsione degli indennizzi definitivi relativi agli interventi di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 5-*quinquies*, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19

novembre 1987, n. 470, al cui onere si fa fronte nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dello stesso articolo 5-*quinquies*.

4. Ai fini del comma 3 sono considerate residenze principali le unità immobiliari:

a) non ultimate, di cui sia stato interamente realizzato il rustico, nei limiti della volumetria complessivamente autorizzata;

b) vuote, ma destinate a residenza principale;

c) non abitate in via permanente dal proprietario o affittuario già residente, perchè residente o dimorante per ragioni di lavoro o impresa propria o dei familiari, in altro comune in Italia o all'estero;

d) adibite, oltre che ad abitazione, anche all'esercizio di attività artigianali e commerciali, anche se condotte da terzi.

5. Si considerano distrutti ai fini del comma 3 anche gli immobili che, in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al medesimo comma 3, siano dichiarati inagibili, in via permanente, dalle competenti autorità in relazione ad ulteriori rischi idrogeologici.

6. Agli indennizzi relativi agli immobili ed unità immobiliari non adibiti a residenza principale, nonchè agli indennizzi competenti ad altro titolo, non considerati dal decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, o da precedenti disposizioni, si provvede nella misura e con le modalità indicate nel Piano e Programma.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti.

*Al comma 1, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le altre: «di cui al comma 3».*

2.1

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «e n. 340» e volgere la frase al singolare.*

2.2

GOLFARI

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «e sportive, artigianali e manifatturiere» con le seguenti: «e ricettive, compreso l'esercizio di servizi di trasporto a fune, artigianali e manifatturiere, nonchè sportive».*

2.3

IL RELATORE

*Dopo il comma 5, inserire il seguente 5-bis: «ai fini dell'erogazione degli indennizzi di cui ai commi precedenti, gli interessati debbono attestare l'importo del danno, mediante perizia giurata o atto notorio sotto la propria responsabilità, e l'avvenuta ricostruzione dell'immobile danneggiato o distrutto, mediante certificazione della competente autorità comunale».*

2.4

IL RELATORE

FABRIS, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 2.1 costituisce una diretta conseguenza degli emendamenti approvati all'articolo 1. Facendo riferimento al comma 3 non facciamo altro che riportarci ad una dizione, ad un contesto molto più puntuale ed esatto.

L'emendamento 2.3 adotta le dizioni precedenti cosicchè non ci siano modifiche ad ogni articolo per quanto si riferisce ai settori economici.

L'emendamento 2.4 prende invece in considerazione gli indennizzi, questione rispetto alla quale si sono create notevoli perplessità circa le modalità di applicazione. Con esso si intende dunque precisare le procedure che debbono venir messe in atto per l'acquisizione degli indennizzi.

GOLFARI. L'emendamento 2.2 da me presentato si è reso necessario in considerazione del fatto che la citazione delle strade che si ha alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 2 non è considerata utile soprattutto dalla regione Lombardia e dalla provincia di Sondrio in relazione ai grandi fabbisogni di denaro e risorse che occorrerebbero per un intervento complessivo sulle strade di accesso alla valle. A me pare che la preoccupazione espressa dalla regione e dalla provincia di Sondrio sia in parte giustificata. Dico in parte perchè, se è vero che gli interventi per la costruzione di strade, soprattutto quei tratti nuovi di cui si parla nel programma, richiederanno notevoli somme che renderanno insufficienti i 2.500 miliardi previsti e costringeranno a far ricorso ai finanziamenti compresi negli stanziamenti dei Ministeri in altro momento, in altra sede, è però vero che gli assi principali cui la Valtellina è maggiormente interessata sono le strade n. 36 e 38. Su questo non c'è ombra di dubbio. Lascerei pertanto la citazione di queste due ultime strade e toglierei l'accento a tutte le altre. In ogni caso, se dovessimo procedere ad una elencazione precisa, comunque, prima di citare la strada n. 340 dovremmo citare la 37 e la 39 che pure sono due fonti di accesso fondamentali alla Valtellina. Pertanto, o si tolgono tutte le citazioni delle strade così come viene auspicato dalla regione Lombardia e dalla provincia di Sondrio o si lasciano unicamente quelle che in effetti costituiscono l'asse portante dell'accesso alla Valle, la 36 e la 38, appunto. Io sono a favore di quest'ultima tesi, e pertanto insisto sulla soppressione delle altre citazioni.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 2.2 del collega Golfari riprende una valutazione che la Commissione bilancio ha indicato nel punto 3 delle sue osservazioni: «3) nell'articolo 2, comma 1, lettera *d*) è necessario evitare l'indicazione analitica degli interventi di ricostruzione e ammodernamento che si intendono realizzare; ciò al fine di non creare aspettative collegate al completamento integrale di opere specifiche il cui costo di realizzazione potrebbe rilevarsi sostanzialmente più elevato delle autorizzazioni di spesa previste nell'articolo 1, comma 1, creando così le premesse per successivi interventi di rifinanziamento».

Evidentemente la 5<sup>a</sup> Commissione non ha valutato fino in fondo il fatto che il programma comprende anche gli interventi che saranno

operati da altri Ministeri e in modo specifico dall'ANAS. Quindi, nel Programma si fa riferimento a queste strade, ma è pacifico che esse si considerino nel quadro di una programmazione globale che prevede l'utilizzo sia dei 2.500 miliardi, depurati dei 500, che degli interventi dei diversi Ministeri. Pertanto, la dizione, così spiegata, potrebbe rispondere alle esigenze e alle preoccupazioni della 5<sup>a</sup> Commissione.

GOLFARI. Allora, le strade bisogna citarle tutte.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. In effetti, si potrebbe citarle tutte, ma potremmo anche lasciare una dizione generica senza citarne alcuna in quanto si tratta di una indicazione programmatica che un domani può sempre essere specificata. Pertanto, se eliminiamo le indicazioni puntuali e ci limitiamo a dire: «con priorità per gli interventi diretti al ripristino di condizioni normali di accesso ai comuni dell'Alta Valtellina e all'attivazione di un adeguato sistema intervallivo di comunicazioni», con questa dizione ricompriamo anche le strade, anche se non le citiamo una per una.

Io sarei più favorevole a quest'ultima soluzione, che in tal modo ci permette di superare le osservazioni fatte dalla 5<sup>a</sup> Commissione. Quindi, sarei favorevole all'emendamento del senatore Golfari, ma con la riformulazione testè proposta.

FORTE. Vorrei fare un'osservazione di carattere tecnico. Sono d'accordo con la proposta del relatore di eliminare l'elencazione delle strade, però, allora bisognerebbe far riferimento oltre che alla Valtellina anche alla Val Chiavenna perchè vi è un problema di comunicazione con tale valle ed inoltre, invece della parola «ripristino» sarebbe più corretto usare la parola «realizzazione» perchè non vi erano condizioni normali neanche prima di questa alluvione.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo con le osservazioni del senatore Forte e pertanto, accogliendo le sue proposte di modifica, la lettera *d*) dovrebbe essere così riformulata: «ricostruzione ed ammodernamento dei sistemi di accesso, viabilità e trasporto interessanti la provincia di Sondrio e le adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, con priorità per gli interventi diretti alla realizzazione di condizioni normali di accesso ai comuni dell'Alta Valtellina e della Val Chiavenna ed all'attivazione di un adeguato sistema intervallivo di comunicazioni. A questo fine sono considerati funzionali al sistema intervallivo anche i collegamenti con i Cantoni svizzeri, nonchè quelli con la provincia autonoma di Bolzano;».

GOLFARI. Signor Presidente, accetto la riformulazione del mio emendamento proposta dal relatore.

PICANO, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Anche il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento nel testo così riformulato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Golfari, così come riformulato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

**È approvato.**

Sono stati presentati dai senatori Tornati, Scardaoni, Andreini e Petrarra alcuni emendamenti tendenti ad inserire, dopo l'articolo 2, i seguenti articoli aggiuntivi:

«Art. 2-bis.

1. In attuazione di quanto disposto all'articolo 2, lettera a), la regione Lombardia, d'intesa con le amministrazioni provinciali competenti per territorio, sentiti i comuni e le comunità montane interessate, adotta, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, i piani di sistemazione idraulica e idrogeologica.

2. Tali piani sono finalizzati ad eliminare progressivamente i fenomeni di frane, alluvioni, valanghe, scoscendimenti.

3. I piani contengono:

a) un quadro conoscitivo aggiornato dei sistemi fisici, relativi all'area di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3;

b) l'individuazione della gravità e della estensione dei dissesti in atto e potenziali e delle relative cause;

c) la previsione delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di bonifica idraulica, di bonifica agraria compresi i terrazzamenti dei vigneti, di rimboschimento e delle opere necessarie per evitare fenomeni di inondazione nonché ogni altro intervento di conservazione del suolo e di tutela dell'ambiente;

d) l'indicazione delle zone assoggettate a speciali vincoli onde sottoporre a prevenzione, rispetto al rischio idrogeologico, gli insediamenti esistenti e quelli previsti dalla vigente pianificazione urbanistica;

e) l'indicazione degli interventi soggetti obbligatoriamente a valutazione di impatto ambientale e, ove tali interventi siano di immediata realizzazione, la redazione dei relativi studi;



f) i tempi necessari per l'inizio e il completamento degli interventi, con le relative priorità.

4. I piani indicano, in relazione alla necessità di dare maggiore elasticità al sistema idraulico della Valtellina e della Val Brembana, le aree golenali ed i bacini di compensazione necessari.

5. I piani hanno la stessa efficacia del piano territoriale regionale o dei suoi aggiornamenti.

6. Dalla data di pubblicazione della delibera regionale di adozione dei piani si applicano su tutto il territorio interessato le misure di salvaguardia, secondo la normativa nazionale vigente per i piani regolatori comunali.

7. Al fine di una efficace attuazione delle misure di salvaguardia, la Regione, prima della scadenza di cui al comma 6, ne garantisce la comunicazione ai comuni e alle comunità montane il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nel perimetro dei piani.

8. La Regione, entro trenta giorni dall'approvazione dei piani, trasmette agli enti suddetti gli elaborati del piano interessanti il loro territorio.

9. I comuni e le comunità montane adottano, entro un anno dalla trasmissione di cui sopra, le varianti necessarie per uniformare i rispettivi strumenti urbanistici alle indicazioni e prescrizioni dei piani.

10. La Regione può predisporre e autorizzare, prima della approvazione dei piani di bacino, gli interventi di cui alla lettera c) del comma 3 soltanto in casi di riconosciuta urgenza».

«Art. 2-ter.

1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 2, lettera h), entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge le concessioni d'acqua relative all'area di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge ed i relativi disciplinari sono sottoposti a revisione al fine:

a) di verificare la corrispondenza tra le quantità d'acqua effettivamente captate, le relative modalità di captazione e quelle previste dalla concessione relativa:

b) di garantire, anche mediante modificazione della concessione, un minimo vitale di deflusso a valle dei punti di presa, ai fini della salvaguardia dell'ecosistema, della protezione delle acque sotterranee, degli usi potabili e igienico-sanitari, del mantenimento e della risalita della ittiofauna, della protezione della natura, della irrigazione agricola;

c) di obbligare i concessionari ad installare a loro spese apparecchiature atte a misurare le portate minime e massime dei corsi d'acqua, onde poter costantemente controllare che il quantitativo d'acqua rilasciato corrisponda a quanto stabilito dai disciplinari di concessione revisionati.

2. I disciplinari di concessione devono altresì prevedere l'obbligo per il concessionario di far defluire, in determinati periodi, a valle dei punti di presa maggiori quantitativi d'acqua rispetto al minimo vitale al fine sia di garantire periodicamente la pulizia dei torrenti e dei fiumi sia

di assicurare, ove del caso, una attrattiva ambientale connessa allo sviluppo turistico dell'area considerata.

3. Fino alla completa revisione dei disciplinari di concessione, con l'inserimento degli obblighi sopra descritti, non possono essere rilasciate, nuove concessioni di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica.

4. Tale divieto si applica permanentemente nelle zone di maggior tutela ambientale: parchi nazionali, parchi e riserve regionali, parchi locali.

5. I piani di bacino idrografico, in stretto coordinamento con il piano paesistico regionale, definiscono i criteri per la concessione di nuove derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica, con lo scopo di renderle coerenti con l'obiettivo dell'uso plurimo delle acque, della tutela igienico-sanitaria e della valorizzazione degli aspetti ambientali e paesaggistici.

6. Le società concessionarie comunicano preventivamente ai sindaci competenti per territorio e all'ufficio speciale del servizio idrografico la programmazione di esercizio degli impianti idraulici, compresa la quantità dei rilasci d'acqua a valle dei punti di prelievo nonché ogni altra notizia sulle manovre idrauliche, sul livello delle dighe e dei bacini anche in rapporto alle precipitazioni atmosferiche.

7. Nei confronti delle società autoproduttrici di energia elettrica non si applicano, per gli impianti di loro proprietà ubicati nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, le norme della legge 7 agosto 1982, n. 529.

8. I bacini idroelettrici possono essere utilizzati, su richiesta della Regione, anche ai fini della regolazione dei flussi idrici in particolari circostanze di emergenza sia di carattere alluvionale, sia di carattere siccitoso».

«Art. 2-*quater*.

1. In attesa della approvazione di norme per la riorganizzazione e il potenziamento del servizio idrografico nazionale è istituito l'ufficio speciale del servizio idrografico nazionale in Valtellina.

2. L'ufficio svolge i seguenti compiti:

a) raccolta, elaborazione di base, archiviazione e diffusione dei dati idrografici e meteorologici riguardanti i corsi d'acqua ed i relativi bacini imbriferi del territorio delle Alpi centrali;

b) studi e ricerche per la conoscenza dell'ambiente fisico, per il migliore uso intersettoriale delle acque pubbliche e per l'utilizzo a fine di regolazione dei flussi idrici dei bacini idroelettrici esistenti;

c) vigilanza e controllo sugli impianti idroelettrici e sul rispetto da parte delle società idroelettriche dei disciplinari di concessione;

d) consulenza tecnico-scientifica alla Regione ed agli enti locali;

e) funzioni di osservatorio idrogeologico e di monitoraggio delle situazioni a rischio in collaborazione con il servizio geologico della regione Lombardia.

3. All'organizzazione dell'ufficio si provvede con decreto del presidente del Consiglio dei ministri.

4. La regione Lombardia determina con propria legge le forme di coordinamento del servizio geologico regionale con l'ufficio speciale del servizio idrografico nazionale in Valtellina».

TORNATI. Il significato dell'articolo 2-bis è quello di continuare sulla linea che abbiamo sempre seguita, quella cioè di dare precisione e puntualità allo strumento attuativo ed esecutivo. Questo al fine di evitare che la legge, come nell'articolo 2 che avete poco fa approvato, sia da un lato una legge-manifesto di buone volontà, dall'altro contenga delle indicazioni estremamente puntuali e addirittura preveda la costruzione di questa o quella strada, per cui tutta la premessa relativa alla questione dell'assetto territoriale ed idrogeologico diventa una premessa di mere intenzioni rispetto invece alla cosa concreta che interessa.

Questo nostro articolo 2-bis tende a incardinare la legge su strumenti precisi, specie dopo che il Senato ha approvato la legge sulla difesa del suolo. Per noi questi elementi sono ancora più forti, più sentiti proprio per motivi di coerenza.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Il relatore, pur convenendo sulla sostanziale bontà delle proposte fatte, si vede costretto, suo malgrado, a dare una risposta che ha già dato in occasione dell'esame dell'articolo precedente: noi non crediamo di inserire in questa legge, che, in fin dei conti, è una legge di spesa, degli argomenti che, tutto sommato, attengono ad altre leggi, ad altri regolamenti.

Quindi, per quanto riguarda il problema del bacino, abbiamo tenuto presente come, parallelamente a questa legge, anzi con priorità, è stata da poco varata dal Senato una legge sulla difesa del suolo e riteniamo che in quel contesto si debba cercare una risposta anche al problema della Lombardia, delle sue valli e quindi anche della Valtellina.

Per quanto riguarda invece le concessioni delle derivazioni d'acqua, abbiamo previsto, alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2, che nel Piano e Programma si dovrà attuare una «revisione delle concessioni di derivazione d'acqua e verifica delle condizioni strutturali e di funzionamento degli impianti idroelettrici sotto il profilo di un equilibrio fra le finalità di pubblica utilità dell'uso idroelettrico e quelle ambientali»; ecco, ci pareva giusto accennare a questo fatto ed inserirlo tra gli obiettivi del Piano e Programma in maniera tale che in quel contesto si desse la risposta più puntuale e adeguata.

Lo stesso vale per il servizio idrografico e per l'osservatorio idrogeologico, perchè si tratta di uffici e di interventi che abbisognano di un contesto molto più ampio che non sia quello della Valtellina o della sola Lombardia; anche se si sarebbe potuto fare una sperimentazione, abbiamo ritenuto di rinviarla ad altri momenti.

Per tutti questi motivi, pur lodando l'iniziativa dei colleghi, debbo esprimere, dal punto di vista formale, parere negativo sugli emendamenti aggiuntivi 2-bis, 2-ter e 2-quater.

PICANO, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo è contrario agli emendamenti aggiuntivi 2-bis,

2-ter e 2-quater per le ragioni esposte dal relatore, ma anche perchè comporterebbero degli oneri aggiuntivi, come quelli per l'istituzione dell'ufficio speciale del servizio idrografico nazionale in Valtellina, oneri che non sono quantificabili.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 2-bis, proposto dai senatori Tornati, Scardaoni, Andreini e Petrarà, a cui il relatore ed il rappresentante del Governo si sono dichiarati contrari.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo aggiuntivo 2-ter, proposto dai senatori Tornati, Andreini, Petrarà e Scardaoni, a cui il relatore ed il rappresentante del Governo si sono dichiarati contrari.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo aggiuntivo 2-quater, proposto dai senatori Tornati, Andreini, Scardaoni e Petrarà, a cui il relatore ed il rappresentante del Governo si sono dichiarati contrari.

**Non è approvato.**

Passiamo all'articolo 3:

### Art. 3.

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, e sono realizzati nel rispetto della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dei vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale e di tutela del patrimonio culturale.

2. Per l'attuazione degli interventi ammessi al finanziamento del CIPE, di cui all'articolo 1, comma 3, la regione Lombardia si avvale delle province di Sondrio, Bergamo, Brescia e Como, in collaborazione con le comunità montane, i comuni interessati e loro eventuali consorzi e, per quanto necessario, della provincia autonoma di Bolzano, assegnando i relativi compiti operativi, anche in deroga al riparto ordinario delle competenze in vigore, nonchè delegando o subdelegando a tali enti l'esercizio delle funzioni necessarie o stipulando accordi di programma o altre convenzioni o intese operative, disponendo ogni altra modalità di collaborazione fra più soggetti per l'effettuazione di attività di interesse comune, disciplinando le modalità di controllo e di verifica sull'attuazione degli interventi di propria competenza e prevedendo, fra l'altro, l'esercizio del potere sostitutivo nel caso di inerzia dei soggetti preposti all'attuazione degli stessi.

3. Gli interventi devono essere attuati secondo modalità e procedure semplificate da determinarsi con legge regionale anche in deroga alle leggi vigenti.

4. Il termine per il controllo degli atti degli organi regionali e locali, sottoposti soltanto a controllo di legittimità secondo le leggi vigenti, è ridotto della metà.

5. Tutti gli atti devono essere pubblici. Tutti i contributi concessi a qualsiasi titolo ad enti pubblici, società e privati in attuazione dei programmi dovranno essere resi noti mediante pubblicazione in una sezione speciale del *Bollettino Ufficiale* della regione Lombardia o della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

6. L'approvazione del Piano e Programma di cui all'articolo 1, qualora gli interventi programmati non risultino conformi alle previsioni urbanistico-edilizie comunali, costituisce approvazione di specifica variante degli stessi. Qualora si tratti di opere pubbliche o di rilevante interesse pubblico, individuate come tali dal medesimo Piano e Programma, da realizzare in aree assoggettate alla tutela di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, come integrata dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonchè assoggettate al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, l'approvazione del Piano e Programma ha valore di autorizzazione rilasciata ai sensi delle predette leggi.

A questo articolo è stato presentato, da parte del senatore Cutrera, un emendamento, il 3.1, tendente, nella sua prima parte, a sostituire, dopo le parole Brescia e Como alla fine del comma 2, l'intero testo, che assorbe il comma 3, con il seguente: «..., delle comunità montane, dei comuni e dei loro consorzi, delegando o subdelegando a tali enti l'esercizio delle funzioni necessarie, ed assegnando gli interventi di attuazione anche in deroga al riparto ordinario delle competenze. La regione Lombardia opererà d'intesa con la provincia autonoma di Bolzano ai fini del necessario coordinamento territoriale. Con legge della regione Lombardia saranno definite le procedure semplificate di disciplina degli interventi, le modalità del controllo e della verifica contabile degli interventi programmati, l'esercizio dei poteri sostitutivi nel caso di inerzia o di inadempimento dei soggetti obbligati. Alla realizzazione degli interventi si potrà procedere mediante accordi di programma e convenzioni di esecuzione». Lo stesso emendamento 3.1 del senatore Cutrera è poi volto, nella sua seconda parte, ad omettere, all'inizio del comma 5, il primo periodo.

FORTE. Stante l'assenza del senatore Cutrera, faccio mio l'emendamento 3.1 da lui presentato.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Praticamente, nella prima parte di questo emendamento, è riscritto il testo dei due commi precedenti; tutto sommato non è che sia male, anzi forse è più semplice rispetto a quello che era stato scritto prima.

FORTE. È scritta la stessa cosa in modo più preciso ed elegante.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Ma direi che la differenza è che mentre prima era indistinto chi faceva il controllo e chi faceva l'accordo

di programma, con questo emendamento si stabilisce che è la legge regionale che disciplina tutte queste cose. Da questo punto di vista credo che sia apprezzabile lo sforzo fatto.

Per quanto riguarda poi l'articolo 3, comma 5, il senatore Cutrera propone di eliminare la frase: «Tutti gli atti devono essere pubblici»; forse lui dà per scontato questo dato, ma io penso che ribadirlo non sia male.

Quindi, riassumendo, sono favorevole alla prima parte e contrario alla seconda dell'emendamento 3.1, di cui chiedo la votazione per parti separate.

*PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica.* Sono d'accordo con il parere espresso dal relatore.

**PRESIDENTE.** Non facendosi osservazioni, si procederà alla votazione per parti separate. Metto ai voti, nella sua prima parte, l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Cutrera e fatto proprio dal senatore Forte.

**È approvato.**

Metto ai voti, nella sua seconda parte, l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Cutrera e fatto proprio dal senatore Forte.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

**È approvato.**

Mi comunicano dall'Aula che dobbiamo sospendere la seduta perchè c'è concomitanza di lavori in quella sede.

Ne approfitto per richiamare l'attenzione, vista la presenza di numerosi membri della Commissione, sulla necessità di rispettare gli orari, tanto più quando, come nel caso odierno, siamo costretti a convocarci negli intervalli dei lavori dell'Aula.

Quindi adesso sospendiamo la seduta e ritorniamo qui al termine dei lavori antimeridiani dell'Aula.

*I lavori sospesi alle ore 11,10, sono ripresi alle ore 15,15.*

**PRESIDENTE.** Prima che la seduta riprenda vorrei darvi alcune informazioni. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari tenutasi questa mattina ha ribadito il principio in base al quale i lavori dell'Assemblea e quelli delle Commissioni non possono svolgersi in orari coincidenti. Pertanto, alle ore 16,30 dovremo sospendere la seduta che non so quando potrà riprendere, visto che sulla discussione in Aula del disegno di legge sui trasporti non è stato possibile raggiungere un accordo circa i tempi di intervento. Stando così le cose probabilmente questa settimana non si potrà avere il voto finale sul testo che la nostra Commissione sta definendo in sede redigente.

Ad ogni modo proseguiamo nei nostri lavori con l'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

1. Per le nuove imprese artigiane ed industriali che si insediano nei territori indicati nell'articolo 1 è concessa l'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi. Per le imprese già esistenti nei detti territori è accordata per dieci anni l'esenzione dall'imposta locale sui redditi per il reddito derivante dall'ampliamento, dalla trasformazione, dalla riattivazione, dalla ricostruzione o dal rammodernamento. Le imprese che svolgono attività produttive di redditi esenti devono tenere la contabilità in modo che sia possibile determinare separatamente la parte di utili attribuibile a tale attività.

2. La parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dalle società, dagli enti e dalle imprese, anche operanti in associazione o nella forma consortile, obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dalle imprese minori ammesse alla tenuta della contabilità semplificata, che abbiano optato per il regime ordinario ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600, e successive modificazioni, direttamente impiegata nella costruzione, ampliamento o riattivazione di impianti, nell'acquisto di attrezzature e macchinari nei territori di cui all'articolo 1, è esente per dieci anni dall'imposta locale sui redditi con esclusione dei redditi fondiari. L'esenzione compete fino alla concorrenza del costo delle opere, degli impianti, dei macchinari ed attrezzature previsti nel comma 2. Per ottenere l'esenzione prevista dal comma 2, i soggetti aventi diritto debbono richiederla espressamente in sede di dichiarazione annuale, indicando la parte di utili che intendono investire.

3. L'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà per un periodo di dieci anni nei confronti delle imprese che si costituiscono in forma societaria nei territori indicati all'articolo 1 per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi. L'imposta sul reddito delle persone fisiche è pure ridotta a metà nei confronti di imprese costituite o che si costituiscano nei territori indicati all'articolo 1 per la realizzazione di nuove iniziative produttive o loro ampliamento e ammodernamento ubicate nei territori stessi.

4. I trasferimenti di terreni destinati ad insediamenti produttivi sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa. Salvo il caso di forza maggiore, l'acquirente decade da tali benefici qualora gli insediamenti produttivi per i quali l'agevolazione viene concessa non siano realizzati entro tre anni dall'acquisto. La realizzazione di detti insediamenti viene attestata dalla competente amministrazione comunale. Nei luoghi ove si eseguono i lavori di bonifica previsti dal comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, gli atti di trasferimento di proprietà conclusi a scopo di ricomposizione fondiaria sono esenti da INVIM e soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa. La rispondenza dell'atto alla

finalità indicata è certificata dalla comunità montana competente per territorio. L'atto di trasferimento può essere rogato dal dipendente della comunità montana che svolge le funzioni di segretario.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si riferiscono alle iniziative poste in essere nel periodo dal 18 luglio 1987 al 31 dicembre 1993.

6. Nei territori di cui all'articolo 1, l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, convertito dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1387, nonchè il sovrapprezzo termico, si applicano alle imprese di cui al precedente comma 1 in ragione della metà, per un decennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo il relatore, senatore Fabris, ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dei primi tre commi:

«1. Alle nuove imprese artigiane ed industriali, vivi comprese quelle turistiche e ricettive, nonchè quelle esercenti servizi di trasporto a fune, che si insediano nei territori indicati nell'articolo 1 è concessa l'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi, nonchè, per lo stesso periodo di tempo, la riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Per le imprese già esistenti nei detti territori alla data del 18 luglio 1987 l'esenzione e la riduzione d'imposta sono accordate per il reddito derivante dalla ricostruzione, dalla riattivazione, dall'ampliamento o dalla trasformazione delle strutture produttive. Le imprese che svolgono attività produttiva di redditi totalmente o parzialmente esenti ai sensi del presente comma devono tenere la contabilità in modo che sia possibile determinare separatamente la parte di utili attribuibile a tale attività. Le esenzioni previste dal presente comma decorrono dall'esercizio di entrata in funzione delle strutture produttive.

2. Relativamente ai redditi prodotti nel periodo di cui al comma 5 la parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dalle imprese o enti obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, o che abbiano optato o optino per la tenuta della contabilità ordinaria, direttamente impiegata nella costruzione, ampliamento o riattivazione di impianti, nell'acquisto di attrezzature e macchinari nei territori di cui all'articolo 1 è esente dall'imposta locale sui redditi. L'esenzione compete fino alla concorrenza del costo delle opere, degli impianti, dei macchinari ed attrezzature. Per ottenere la predetta esenzione i soggetti aventi diritto debbono richiederla espressamente in sede di dichiarazione annuale, indicando la parte di utili che intendono investire. Per i redditi prodotti negli anni 1987 e 1988 la domanda deve essere presentata con apposita istanza al competente ufficio per le imposte entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'esenzione decade se il reinvestimento non è eseguito entro il secondo esercizio successivo alla dichiarazione.

3. Relativamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche le agevolazioni si applicano anche ai redditi prodotti in forma associata. In ogni caso le esenzioni e le riduzioni di imposta previste dai commi 1 e 2



si applicano limitatamente all'ammontare del reddito prodotto nei territori di cui all'articolo 1 e risultante dalla dichiarazione presentata dal contribuente».

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Con questo emendamento, signor Presidente, ho cercato di riscrivere l'articolo in modo più ordinato senza però modificare niente. Poichè dunque si tratta solo di una puntuale riscrittura dei diversi tipi di agevolazioni ordinati a seconda delle differenti caratteristiche che esse hanno, non credo che l'emendamento meriti una descrizione particolare.

COLOMBO. Desidero dichiarare che per la Valtellina non si approvano provvedimenti migliori rispetto alle precedenti leggi relative agli interventi da effettuare nelle zone colpite da calamità, ma che si usano soltanto quei provvedimenti già adottati per gli interventi effettuati nel Friuli o nelle altre zone terremotate. Lo avevo già detto in sede di 5<sup>a</sup> Commissione ma desidero ribadire anche qui e confermare che in termini di merito non si aggiunge alcun miglioramento rispetto a quanto già prevedono le normative in essere per altre zone del paese.

PICANO, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 4 nel testo emendato.

TORNATI. Il nostro Gruppo voterà a favore dell'articolo poichè riteniamo che con esso si riesca a recepire una serie di questioni che erano emerse in più occasioni, anche quando prendemmo contatto direttamente con le categorie in occasione del sopralluogo che è stato da noi compiuto.

SPECCHIA. Anch'io esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Non sono stati invece presentati emendamenti al seguente articolo 5:

#### Art. 5.

1. Il recupero delle somme dovute per tributi e per contributi il cui pagamento è stato sospeso in forza delle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile 8 settembre 1987, n. 1142/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 223 del 24 settembre 1987; 28 dicembre 1987, n. 1316/FPC, pubblicata nella

*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 304 del 31 dicembre 1987, come integrata e modificata dall'ordinanza 30 dicembre 1987, n. 1317/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 8 del 12 gennaio 1988; 20 luglio 1988, n. 1509/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 2 agosto 1988, come modificata dall'ordinanza 30 luglio 1988, n. 1516/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 del 5 agosto 1988 e 30 dicembre 1988, n. 1627/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 9 del 12 gennaio 1989, avverrà:

a) per i contributi, in quattro anni, mediante il pagamento di sedici rate trimestrali uguali scadenti l'ultimo giorno del mese di ciascun trimestre. La scadenza della prima rata è fissata al 31 marzo 1990;

b) per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi dovute in base a dichiarazione per i periodi di imposta in corso nel periodo di tempo compreso fra il 18 luglio 1987 ed il 31 dicembre 1988, in quattro anni, in base ad iscrizione a ruolo di complessive venti rate uguali scadenti nei mesi di febbraio, aprile, giugno, settembre, novembre di ciascun anno. La scadenza della prima rata è fissata al mese di febbraio 1990.

2. Il recupero delle somme di cui al comma 1 avverrà senza corresponsione di interessi, soprattasse e altri oneri.

3. Le somme il cui pagamento è stato differito dalle ordinanze indicate nel comma 1 non costituiscono reddito imponibile.

4. Le dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto, all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, all'imposta locale sui redditi, nonché le dichiarazioni dei sostituti d'imposta, i cui originari termini di presentazione sono stati prorogati o differiti dalle ordinanze indicate nel comma 1, si considerano tempestive se presentate entro il 31 dicembre 1988.

5. La disposizione dell'articolo 7-bis del decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1989, n. 44, si intende riferita anche agli aggi sui versamenti diretti nonché all'integrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954.

TORNATI. Esprimo il voto favorevole del mio Gruppo sull'articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5 nel testo redatto in sede referente.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

#### Art. 6.

1. Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera e), alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere,

di servizi, turistiche e ricettive, nonchè a quelle esercenti servizi di trasporto a fune, che realizzano investimenti nel periodo di cui all'articolo 4, comma 5, nei comuni delle province di Sondrio, Como, Bergamo e Brescia, individuati ai sensi dell'articolo 1, possono essere concessi dagli istituti di credito a medio termine finanziamenti a tasso di interesse agevolato, pari al 25 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, per un importo non superiore al 70 per cento dell'investimento globale, comprendente gli investimenti fissi, gli investimenti in materiali e, nella misura massima del 40 per cento degli investimenti fissi, le scorte di materie prime e semilavorati.

2. L'importo dei finanziamenti non può essere inferiore a lire 50 milioni. La durata non può superare i dieci anni di cui al massimo tre di utilizzo e preammortamento.

3. I finanziamenti sono soggetti, ai fini della concessione ed erogazione del contributo in conto interessi, alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili.

4. La regione Lombardia concede all'istituto finanziatore, secondo modalità e procedure che saranno stabilite dalla Regione stessa d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un contributo in conto interessi pari alla differenza fra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso agevolato.

5. L'applicazione delle previste agevolazioni alle nuove imprese è subordinata alla partecipazione alla stessa di residenti o di imprese aventi sede legale o impianti nelle province di Sondrio, Como, Bergamo e Brescia o di enti pubblici aventi sede nelle stesse province in misura non inferiore al 50 per cento del capitale sociale delle stesse. La medesima condizione si applica alla costituzione di consorzi o di associazioni tra imprese con riferimento alle quote di partecipazione.

6. L'applicazione delle medesime agevolazioni è subordinata altresì alla assunzione dell'impegno da parte dell'impresa beneficiaria di esercitare l'attività per dieci anni.

7. Le provvidenze disposte con i programmi regionali non sono cumulabili con quelle previste allo stesso titolo da altre leggi statali e regionali.

A questo articolo il relatore ha presentato un emendamento soppressivo del comma 5.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. L'emendamento si è reso necessario a seguito della condizione posta dalla 5<sup>a</sup> Commissione la quale ha richiesto che non si creino procedure di privilegio per alcune zone rispetto ad altre, tanto più che, andando verso l'integrazione europea, tutti i privilegi devono essere aboliti.

PICANO, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo si dichiara d'accordo sull'emendamento del relatore soppressivo del comma 5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1.

**È approvato.**

Passiamo ora alla votazione dell'articolo 6 nel testo emendato.

TORNATI. Esprimo voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6, quale risulta nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 7.

#### Art. 7.

1. Il disciolto Consorzio intercomunale idroelettrico dell'Alta Valtellina si intende non compreso tra le imprese di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36. Conseguentemente, l'Azienda energetica municipale di Milano è liberata dall'onere di cessione all'Enel di energia elettrica alle condizioni particolari convenute con il suddetto disciolto Consorzio e versa direttamente ai comuni già facenti parte del suddetto disciolto Consorzio, in ragione della popolazione residente, il controvalore dell'energia secondo le tariffe in vigore o, ove venisse meno il regime tariffario, secondo il prezzo di mercato. Non si farà luogo a restituzioni o a rimborsi per il periodo antecedente l'entrata in vigore della presente legge.

Il senatore Corleone ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei chiederle di accantonare momentaneamente l'articolo per discuterlo prima che venga affrontata la parte finanziaria. In questo modo potremmo chiarirci alcune cose.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni l'articolo 7 è accantonato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

#### Art. 8.

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui alla regione Lombardia e agli enti locali di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base del Piano e Programma e dei progetti operativi approvati ai sensi della presente legge e secondo specifici accordi di programma stipulati tra la Cassa depositi e prestiti e la regione stessa.

2. L'ammontare degli ammortamenti dei prestiti verrà portato a scomputo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1, sopprimere le parole: «alla regione Lombardia e» conseguentemente, sostituire le parole: «regione stessa» con le altre: «regione Lombardia».*

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, anche questo emendamento si è reso necessario a seguito di una richiesta avanzata dalla 5<sup>a</sup> Commissione che, su segnalazione del Sottosegretario al tesoro, ha precisato come non sia possibile per la Cassa depositi e prestiti concedere mutui alla regione Lombardia. In conseguenza di ciò siamo stati invitati a stralciare «la regione» e a mantenere «gli enti locali». Questo inoltre ha reso necessario cambiare anche il comma seguente per ovvi motivi di coerenza.

COLOMBO. Non riesco a capire perchè la Cassa possa concedere mutui agli enti locali e non anche alla regione Lombardia. Se però ciò serve ad accelerare l'approvazione del provvedimento, aderisco all'emendamento proposto dal relatore.

PICANO, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Il decreto-legge n. 65 del 1989 in materia di finanza locale sancisce l'esclusione delle regioni dai mutui della Cassa depositi e prestiti. L'articolo come attualmente formulato costituirebbe una eccezione ad una legge già approvata. Il Governo dunque si dichiara d'accordo sull'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 9.

Art. 9.

1. Al fine di completare le opere di protezione dell'abitato e di ripristino delle infrastrutture di urbanizzazione primaria, igienico-sanitarie, nonché di ricostruzione del tessuto urbano e architettonico di uso pubblico di parte dell'abitato di via Canove, distrutto dalle frane del maggio 1983, è attribuita al Comune di Teglio la somma di lire 1.500 milioni. All'onere si farà fronte, per l'anno 1989, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1.

A questo articolo il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, dopo le parole: «1.500 milioni», le seguenti: «ad integrazione e completamento degli interventi straordinari già predisposti con finanziamento dello Stato».*

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Ancora una volta l'emendamento è dovuto ad una precisazione della Commissione bilancio la quale ha sottolineato come questi interventi debbono ricadere sulle regioni ai sensi dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Qui si tratta invece di un piano di interventi a seguito di una precedente alluvione e di movimenti franosi per il quale era già intervenuto un finanziamento dello Stato. Pertanto, si tratta del completamento di un'opera già iniziata che giustifica quindi la sua specificità e la sua straordinarietà. Noi abbiamo inserito, dunque, questo emendamento per precisare che si tratta di un'integrazione a completamento degli interventi straordinari già predisposti con finanziamento dello Stato.

PICANO, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo è favorevole all'emendamento 9.1 del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

TORNATI. Noi voteremo contro questo articolo. Capiamo bene infatti, che vi possono essere delle situazioni pregresse, però a noi pare che la permanenza di questo articolo finisca per riconfermare una linea che è discutibile e che può creare difficoltà ed incomprensioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

#### Art. 10.

1. Al fine di procedere al miglioramento della regolazione delle acque del lago di Como e consentire la regolazione automatizzata del suo bacino idrografico fino alla diga di Olginate e l'esecuzione di opere di protezione con particolare riguardo alla città di Como, è assegnato all'Amministrazione provinciale di Como uno stanziamento di lire 20 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per il 1989 e lire 10 miliardi per il 1990. All'onere si farà fronte nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1.

Su questo articolo il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, infine, le seguenti parole: «e della previsione del Piano e Programma di cui all'articolo 1, comma 3».*

10.1

IL RELATORE

Il senatore Cutrera ha presentato l'emendamento 10.2, aggiuntivo del seguente comma 2:

«2. L'Amministrazione provinciale di Como sarà tenuta a coordinare gli studi, i progetti e gli interventi di cui al comma 1 con le funzioni delle autorità amministrative aventi competenza sul bacino predetto, dandone comunicazione alla regione Lombardia».

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Anche a proposito dell'articolo 10, la 5<sup>a</sup> Commissione ha richiamato l'esigenza che il finanziamento in esso previsto, concesso per consentire la sistemazione del regime idraulico del lago di Como, dovesse rientrare all'interno del Piano e Programma e non costituire un finanziamento a parte, avulso dal Programma stesso. Noi con questo emendamento ribadiamo quindi che esso fa parte del Programma.

Signor Presidente, stante l'assenza del senatore Cutrera, faccio mio l'emendamento 10.2 che costituisce un completamento del comma precedente, in quanto precisa quale parte deve avere l'amministrazione provinciale di Como in questa operazione.

PICANO, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Esprimo parere favorevole su entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dal senatore Cutrera e fatto proprio dal relatore.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 10 nel testo emendato.

TORNATI. Signor Presidente, noi siamo contrari a questo articolo per un motivo che abbiamo cercato di spiegare anche in altre occasioni. Infatti, non vediamo perchè in una legge, che si dice non essere di spesa, si debbano espressamente inserire specifici obiettivi.

Se vi è un problema urgente da risolvere non vediamo perchè non possa essere incluso nel Piano e Programma perchè altrimenti questo diventa la somma di una serie di vincoli previsti in questo o quello articolo, in questo o quel comma per cui si trasforma in una scatola

vuota, che si limita a mettere assieme degli spezzoni precostituiti e preconfezionati.

Pertanto, fermo restando che il problema se c'è deve essere affrontato, lo si risolve nel momento in cui la Regione elabora il Piano.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 10 nel testo emendato.

**È approvato.**

I senatori Tornati, Andreini, Petrarà e Scardaoni hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo di un articolo:

«Art. 10-*bis*.

1. Il bacino valtellinese dell'Adda ed il bacino del Brembo sono dichiarati sottobacini regionali del bacino idrografico del Po. Tutte le opere idrauliche relative sono trasferite alla regione Lombardia.

2. La Regione esercita dette funzioni e quelle concernenti le risorse idriche attraverso la formazione di un apposito piano di bacino.

3. Il sottobacino dell'Adda comprende anche i corsi d'acqua del Mera, del Liro, dello Spoäl, del Federia e del Val di Lei».

**TORNATI.** L'emendamento si illustra da sè.

**FABRIS, relatore alla Commissione.** Apprezzo l'intenzione dei colleghi che hanno proposto l'emendamento, ma ritengo che in questo contesto esso sia fuori luogo, stante la filosofia che ispira il provvedimento. Pertanto, esprimo parere contrario, pur apprezzandone le intenzioni.

**PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica.** Il Governo concorda con il relatore.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo aggiuntivo 10-*bis*.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 11:

Art. 11.

1. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti agli enti locali, il fondo ordinario per la finanza locale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 549, è incrementato per l'anno 1989 del complessivo importo di lire 20 miliardi da ripartirsi fra gli enti locali in ragione di lire 1 miliardo a favore della provincia di Sondrio e, rispettivamente, lire 4 miliardi e lire 15 miliardi in favore delle comunità montane e dei comuni appartenenti ai territori di cui all'articolo 1.



2. Le somme spettanti alle comunità montane ed ai comuni sono ripartite per il 40 per cento in proporzione alla superficie territoriale e per il 60 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre 1987 quale risultante dai dati dell'ISTAT. Il relativo onere verrà portato a scomputo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1.

Su questo articolo sono stati presentati dal relatore i seguenti due emendamenti:

*Al comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 549,» con le altre: «di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144,».*

11.1

*Al comma 1, dopo la parola: «20 miliardi», aggiungere le seguenti: «, quale contributo straordinario».*

11.2

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Con il primo emendamento si è voluto precisare il riferimento legislativo. Infatti, quando è stato elaborato questo disegno di legge ancora non era intervenuta la nuova legge sulla finanza locale e pertanto si è reso necessario precisare gli estremi della legge relativa al 1989.

Con il secondo emendamento invece si è specificato che l'importo di 20 miliardi è da considerarsi come contributo straordinario così come è stato richiesto dalla 5<sup>a</sup> Commissione e dal Ministero del tesoro.

PICANO, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo esprime parere favorevole su entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 11 nel testo emendato.

TORNATI. Esprimo, a nome del mio Gruppo, voto favorevole sull'articolo in questione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11 nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 12:

Art. 12.

1. I contratti di formazione e lavoro stipulati per attività da compiersi nei territori di cui alla presente legge in forza dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono prorogati per un periodo massimo di tre anni. Alle relative occorrenze provvede la regione Lombardia nell'ambito del Piano e Programma di cui all'articolo 1 della presente legge.

Metto ai voti l'articolo 12 nel testo redatto in sede referente.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 13:

Art. 13.

1. In attesa del progetto organico relativo ai servizi di formazione e di istruzione superiore di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera f), è disposta l'istituzione, nell'ambito del circondario di Lecco, di corsi universitari dipendenti dalle università lombarde attinenti a materie di specifica rilevanza per l'economia della provincia di Sondrio e delle zone adiacenti. A tal fine il Ministro della pubblica istruzione, sentiti i competenti organi delle università interessate, emette i relativi decreti di istituzione che assorbono la procedura di cui all'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 590. La regione Lombardia, di intesa con le province interessate, provvede alle relative sedi e attrezzature con i finanziamenti della presente legge.

2. La regione medesima procede alla istituzione di un «Istituto di ricerca per l'ecologia, l'economia e la tecnologia applicata alle aree alpine». Tale Istituto è inserito, sulla base di apposita convenzione, nella rete degli organi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti: il relatore propone la soppressione di tale articolo; i senatori Nespolo, Tornati, Scardaoni, Andreini, Petrara, Vesentini e Callari Galli propongono, invece, la soppressione del comma 1.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Credo di dover spiegare la modifica di un mio precedente atteggiamento. Nella discussione in sede referente del disegno di legge, infatti, avevo dato a questo proposito un giudizio positivo in merito all'istituzione di corsi universitari. La Commissione bilancio ha invece posto come condizione che tale

articolo fosse soppresso nel timore che provocasse nuove spese e che quindi il tetto di 2.500 miliardi proposto non fosse più sufficiente.

Lo dico con amarezza nel senso che pensavamo che, tutto sommato, in un testo di legge che dà la possibilità di ottenere opere ed interventi in vari settori, fosse opportuno anche fare un discorso, sul piano culturale, di istruzione professionale più elevato.

Noi speriamo che l'esame del piano quadriennale per le università consenta eventuali decisioni a favore della Valtellina e da questo punto di vista riteniamo quindi di dover sottostare, sia pure con rammarico, a quanto ci è stato chiesto dalla Commissione bilancio.

Pertanto propongo la soppressione dell'articolo 13.

**PRESIDENTE.** Comunico che è stato presentato su questo argomento, da parte dei senatori Golfari e Forte, il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

nell'approvare la legge di ricostruzione e riconversione della Valtellina e delle zone adiacenti colpite dall'alluvione dell'estate 1987;

visti i pareri espressi sul piano di sviluppo dell'università dalle competenti Commissioni della Camera e del Senato in data 19 aprile 1989 e, in particolare, quello della VII Commissione permanente della Camera dei deputati laddove si invita il Governo a tenere conto dell'esigenza "di un decentramento dei bienni di ingegneria in alcune aree più congestionate o nelle quali più consistente è l'offerta di lavoro";

considerato il grave affollamento del Politecnico di Milano e in generale delle università milanesi e la particolare consistente offerta di lavoro nell'area Sondrio-Lecco che si ripercuote direttamente sulle università del capoluogo lombardo,

impegna il Governo:

a disporre l'istituzione, in ambito territoriale funzionale, di un biennio di ingegneria propedeutico a un eventuale triennio in materia ambientale e di altri corsi universitari dipendenti dalle università lombarde attinenti a materie di specifica rilevanza per l'economia della provincia di Sondrio e atti a conseguire gli obiettivi della legge di ricostruzione,

dà atto:

che il presente ordine del giorno equivale al parere formale richiesto alle Commissioni parlamentari sul piano di sviluppo dell'università italiana ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 590.

Il Piano e Programma di ricostruzione provvederà ai finanziamenti relativi alle sedi e alle attrezzature d'intesa tra la regione Lombardia, la provincia di Sondrio e il consorzio comprensoriale dei comuni dell'area lecchese».

**GOLFARI.** Signor Presidente, è chiaro che il senatore Forte ed io, ma, credo, anche altri colleghi della Commissione, non siamo stati

convinti dalla illustrazione dell'emendamento soppressivo nè dall'atteggiamento del Governo, contrario all'articolo 13.

L'idea di poter stanziare qualcosa come pochi miliardi, diciamo lo 0,50, l'1 per cento forse, dei 2.500 dedicati alla ripresa e allo sviluppo della Valtellina non è un'idea scandalosa e poteva essere giustamente accolta, soprattutto tenendo conto delle osservazioni relative al piano universitario, già varato peraltro dalla Camera e dal Senato, almeno come parere formale espresso.

Ora, proprio perchè abbiamo visto come è stato redatto ed emendato il piano universitario, io mi confermo nell'idea che prevedere il decentramento di un biennio di ingegneria - perchè di questo si trattava - nell'area Lecco-Sondrio in funzione dello sviluppo valtellinese non è assolutamente una cosa fuori luogo.

Il piano delle università prevede università disseminate su tutto il territorio nazionale; da Bologna si distaccano ben tre università: Cesena, Rimini e Forlì, tanto per citare il caso più clamoroso...

ANDREINI. Quattro: anche a Ravenna.

GOLFARI. Esatto, anche a Ravenna; quindi si distaccano quattro università. Da Torino se ne decentrano altre tre: Novara, Vercelli e Alessandria.

Il concetto, che io non condivido e che credo neanche il senatore Forte condivida, della liceizzazione dell'università, avrebbe dovuto comportare, da parte dei sostenitori del rispetto del piano universitario, una maggiore cautela nell'opporsi all'idea di decentrare in Valtellina una scuola.

Ma tant'è, su questo argomento si rischiava di fare una questione dirimente a discapito della legge, per cui sia il senatore Forte - anche a nome del quale parlo - sia io è chiaro che presentiamo un ordine del giorno che sostiene le stesse cose dell'articolo 13, anche se sappiamo la fine ingloriosa che fanno gli ordini del giorno del Parlamento italiano.

Mette conto comunque di richiamare un'altra questione. Proprio in relazione agli obiettivi del disegno di legge sulla Valtellina, che sono obiettivi di recupero e di sviluppo ma anche di risanamento ambientale, l'idea del decentramento universitario di tipo tecnico in Valtellina risultava valida, nella considerazione che mancano i tecnici ambientali e che una delle gravi difficoltà degli enti locali e degli enti pubblici in generale è proprio quella di poter disporre di tecnici istruiti e formati all'uopo.

Comunque sia, noi ci rimettiamo al parere del relatore, che peraltro ringraziamo per avere sostenuto, in una prima parte della discussione, la nostra opinione.

PRESIDENTE. Senatore Golfari, faccio notare che dal punto di vista formale il primo periodo dell'ordine del giorno, dopo le parole: «dà atto» non può essere accettato; infatti, dopo quelle parole, si dice: «che il presente ordine del giorno equivale al parere formale richiesto alle Commissioni parlamentari sul piano di sviluppo dell'università italiana ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 590», ma questo è

un ordine del giorno e non un parere, a parte ogni altra considerazione nella incompetenza della nostra Commissione. Non mi sembra però che cambi la sostanza se eliminiamo questo periodo.

GOLFARI. No, cambia molto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Allora bisogna trovare un'altra formulazione, perchè non possiamo equiparare un ordine del giorno ad un parere.

GOLFARI. Ma questa è la sostanza forte dell'ordine del giorno.

PICANO, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Io credo che formalmente sia difficile accettarlo perchè questo si rivolge al Governo e praticamente toglie una competenza alle Commissioni parlamentari dicendo al Governo se è d'accordo o meno: ma bisognerebbe sentire le Commissioni parlamentari se sono d'accordo.

GOLFARI. L'Assemblea di solito quando viene investita di un argomento può riferirsi anche ai pareri delle Commissioni parlamentari.

PRESIDENTE. Senatore Golfari, potrei suggerire una formulazione di questo tipo: «impegna il Governo a tener conto del presente ordine del giorno in sede di emanazione del piano di sviluppo universitario».

CORLEONE. Perchè non lo si fa per l'Aula? L'ordine del giorno si può fare in Aula.

PRESIDENTE. Comunque, indipendentemente dal fatto che lei, senatore Golfari, pensi di riformulare o meno l'ordine del giorno che potremmo approvare al termine, noi possiamo andare avanti nella discussione del disegno di legge.

Riprendiamo, pertanto, la discussione degli emendamenti.

COLOMBO. Vorrei dire, sull'emendamento del relatore, che sono d'accordo con le argomentazioni da lui addotte però limitandomi al comma 1, altrimenti questo diventa soltanto un provvedimento per fare colate di cemento e basta. Speriamo che il Piano e Programma della regione ricapitoli, recepisca e rimetta in auge i valori e gli strumenti di una riforma. Mi sembra abbastanza importanza segnare nella legge che oltre al problema delle fognature o delle strade ci sono anche i cervelli e forse anche i cuori della gente da educare al rispetto dei valori.

Quindi io vorrei pregare il relatore di prendere in considerazione questa possibilità e di limitare il suo emendamento al comma 1, recependo con ciò le indicazioni del senatore Tornati.

PRESIDENTE. Il senatore Colombo non condivide, dunque, l'emendamento soppressivo di tutto l'articolo.

COLOMBO. Io prego il relatore di riconsiderare il suo parere.

PRESIDENTE. Per il momento il relatore ha solo illustrato il suo emendamento.

PICANO, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Come possiamo ordinare alla regione di fare qualcosa?

COLOMBO. Le chiediamo di fare il Piano e Programma e le diamo i soldi per questo. Nel Piano e Programma possiamo inserire alcune indicazioni concernenti la sicurezza, le vie di comunicazione, i sostegni all'economia mediante le esenzioni fiscali e i crediti, possiamo anche dire...

PICANO, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Potremmo dire «può procedere».

FERRARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La 1<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere favorevole a condizione di eliminare il comma 1 dell'articolo 13.

PRESIDENTE. Infatti, il parere della Commissione affari costituzionali recita: «La Commissione, esaminati gli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a condizione che venga soppresso il comma 1 del proposto articolo 13, in quanto appare inopportuna l'istituzione di corsi universitari a Lecco, indipendentemente da quanto disposto dal piano quadriennale sull'istituzione di nuove università.

Appare inoltre opportuno modificare il comma 2 dello stesso articolo 13, in maniera da non conculcare l'autonomia della regione nell'iniziativa dell'istituzione di nuove scuole».

PICANO, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Possiamo quindi dire: «può procedere alla istituzione di nuove scuole».

PRESIDENTE. La 5<sup>a</sup> Commissione nel suo parere ha fra l'altro detto: «In questa stessa ottica è necessario eliminare le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 13 e 14, in quanto si tratta di disposizioni fonte di oneri obbligatori, a carattere rigido e crescente nel tempo, non riconducibili all'ambito di un'autorizzazione pluriennale di spesa per investimenti, quale quella prevista nell'articolo 1, comma 1.».

Mi sembra che ove si voglia mantenere il comma 2 dell'articolo 13, sia indispensabile farlo utilizzando una forma di permesso e non ordinatoria, anche se non so che significato ciò potrebbe assumere se non di stimolo.

TORNATI. Signor Presidente, noi abbiamo proposto l'emendamento 13.2 per i motivi che sono abbondantemente emersi durante il dibattito. Credo che da una Commissione possa ben venire un suggerimento nel momento in cui si elabora un piano. Ci sembra però improprio che, trattando una questione che nulla ha a che fare con la materia oggetto del piano quadriennale, questa Commissione istituisca, crei dei punti fermi nell'ambito di detto piano. È per questo che

abbiamo chiesto la soppressione del comma. Del resto sono del parere che sull'istituzione di università in coda a leggi speciali per le ricostruzioni si sia già discusso parecchio in passato ed in termini anche critici. È per tale motivo che, a mio avviso, questa novità risulta quanto mai opportuna; un segnale invece come quello indicato nel comma 2, con la modifica «può procedere» che condivido, costituisce invece una soluzione utile sulla quale convenimmo nei momenti caldi della discussione sulla Valtellina nel corso della quale abbiamo detto che la particolare situazione che affrontavamo poteva costituire l'occasione per creare anche strutture che permettessero la crescita di tecnici esperti in questione ambientali. Senza voler fare il pignolo desidero aggiungere che ho ascoltato le interessanti argomentazioni portate dal collega Colombo, non si può però usare una certa argomentazione, che condivido, quando c'è da istituire una sede universitaria e usarne diverse quando si affronta la costruzione di strade o di altro. La coerenza vorrebbe infatti che le argomentazioni usate relativamente alla giusta preoccupazione che alla fine si faccia quanto serve comunque ma che non è certo prioritario rispetto alla causa scatenante del dissesto idrogeologico venissero adottate anche in altre circostanze. Resta il fatto però che la posizione espressa viene da me condivisa; la pressione che si attua per la costruzione di una strada, di una fognatura o di quanto altro è infatti più forte di quella che si mette in atto per intervenire sul dissesto geologico, settore che è meno efficace, dà effetti a lunga scadenza, non è clamoroso nè appariscente. Ritengo, pertanto che mantenendo il comma 2 con la modifica che è stata suggerita sia possibile dare una risposta giusta ed adeguata.

FORTE. Per quanto riguarda il comma 1 insisto nell'osservare che l'Italia, mediante la programmazione - usiamo anche questa parola - ha università in tutta l'Emilia-Romagna e nei luoghi più sperduti. Le università esistono in tutte le province della Lombardia tranne che in quella di Sondrio e in quella da costituire di Lecco. Sarà un effetto importante della programmazione con la P maiuscola, ne prendiamo atto, però tale programmazione vieta che nella rinascita della Valtellina si abbia un'attività culturale e intellettuale, mentre - come si leggeva su «Il Sole-24 ore» della scorsa domenica - l'Italia ha una paurosa carenza di cervelli. Prendiamo dunque atto che ai sensi della Programmazione è vietato porre in essere iniziative culturali che riempiano un *gap* tecnologico fondamentale in una zona in cui tale *gap* è particolarmente evidente ed in cui invece esisterebbero le premesse sia per la domanda sia per l'offerta. È questo che vuole la programmazione con la P maiuscola? Concepiamo così la Programmazione? Lasciamo alla responsabilità di chi sostiene questa tesi, di argomentarla sempre e ovunque. Noi non abbiamo chiesto indicazioni specifiche su come debbono essere organizzate queste istituzioni universitarie; lo lasciamo alla programmazione universitaria. Mi auguro che l'ordine del giorno che, in modo generico, sponsorizza la nostra richiesta sia approvato. In caso contrario diremo che questa legge nasce con le orecchie d'asino: perchè tutto è prioritario per essa tranne che l'istruzione superiore, in special modo per le scienze ambientali e le facoltà tecniche, connesse alla tematica della legge.

Per quanto concerne poi il comma 2, aggiungo che dal momento che esso propone un ennesimo istituto di ricerca generico di cui l'Italia è piena sarebbe opportuno che esso fosse finalizzato a qualcosa di specifico, per fissare in che cosa si ricerca, perchè «la ricerca per l'ecologia... e la tecnologia applicata alle aree alpine» nella mia modesta intelligenza è nozione tanto vasta che non vuol dire quasi nulla.

In secondo luogo, questo istituto potrebbe utilmente fornire dei diplomi di ricerca in tecniche che riguardano qualcosa di specifico. Pertanto, o nell'ordine del giorno o nel testo dell'articolato, si dovrebbe chiarire, intanto che questo istituto ha la facoltà di rilasciare diplomi professionali e poi spiegare cosa «ricerca». Altrimenti corriamo il rischio di creare una nuova istituzione che andrebbe ad aggiungersi all'enorme lista di enti inutili che esistono in Italia. Vorrei sottolineare, a questo proposito, che l'Italia ha il primato delle spese inutili nel settore della ricerca, per cui se non finalizziamo questo ente ci prendiamo in giro. Ribadisco ancora una volta che per me la cosa più importante è che esso sia finalizzato ad una preparazione professionale in materie tecniche per le quali vi è una domanda; e che quindi in un ordine del giorno si specifichi che cosa si intende per «Istituto di ricerca per l'ecologia, l'economia e la tecnologia applicata alle aree alpine».

CORLEONE. Mi rendo conto delle buone intenzioni che sottendono tutto l'articolo, che indubbiamente pone una questione reale per quanto riguarda il problema dello sviluppo della Valtellina e della situazione di Lecco priva di istituzioni universitarie; però, vi è il parere contrario della 1<sup>a</sup> Commissione che non mi pare facilmente superabile se non attraverso un ordine del giorno. D'altra parte, il comma 2, una volta soppresso il comma precedente, è ben poca cosa, a Roma si direbbe che «ci si riconsola con l'aglietto», nel senso che, rispetto alla questione che viene posta nel comma 1, quella del comma 2 è molto meno significativa. Inoltre, se sostituiamo la parola «procede» con le altre «può procedere» a quel punto la seconda frase non regge più. In realtà, come secondo comma poteva avere un riferimento ed un aggancio con il primo, ma così da solo rischiamo di fare un articolo di legge che non sta in piedi. Pertanto, sarei dell'avviso di inserire tale problema o nello stesso ordine del giorno del collega Golfari o in un altro, accogliendo le indicazioni che il senatore Forte ha espresso al riguardo.

BOSCO. Signor Presidente, non so se ripeto osservazioni che sono già state fatte, ma mi preme che risulti a verbale questa mia dichiarazione. Io protesto per come è stato redatto il parere della 1<sup>a</sup> Commissione perchè è veramente incomprensibile come si possa dire che appare inopportuna l'istituzione di corsi universitari a Lecco. Vorrei capire se la Commissione affari costituzionali esprime giudizi di opportunità o di costituzionalità. Signor Presidente, non intervengo sul merito della questione perchè non sono in grado di esprimere un giudizio in proposito, però mi pare veramente incomprensibile dare spazio a pareri di questa portata. Vorrei far notare che il piano quadriennale sull'istituzione di nuove università, richiamato dalla 1<sup>a</sup> Commissione, è un atto di programmazione, mentre la nostra è una legge speciale che deve rispettare sì i principi generali e i problemi di



bilancio ma che non credo, proprio in quanto strumento di intervento speciale ed eccezionale, possa essere costretta e limitata entro le osservazioni fatte dalla 1<sup>a</sup> Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Bosco, io propondo per un'altra lettura di quel parere.

BOSCO. Signor Presidente, ho letto il parere e certamente poi le interpretazioni possono essere tante, però da una lettura lineare si evince l'inopportunità dell'istituzione di corsi universitari a Lecco. Quindi, non credo di essere lontano dalla interpretazione più corretta che di tale parere si possa dare. Dobbiamo stare attenti, perchè altrimenti non saremo più in grado di legiferare. Si tratta di un problema di carattere generale perchè da un lato vi è la Commissione bilancio che pone dei vincoli di natura finanziaria e dall'altro vi è la Commissione affari costituzionali che si inventa pareri che non stanno nè in cielo nè in terra rispetto alla problematica che è di sua competenza. Questo va detto e va detto con forza perchè non possiamo consentire che si verifichi una situazione di questo genere. Inoltre, non riesco a capire perchè non si possa inserire neanche una norma di indirizzo nei confronti del programmatore e perchè quindi si debba eliminare il comma nella sua interezza e non si possa invece almeno redigere una norma di indirizzo. Qui stiamo impostando un discorso di rinascita della Valtellina per cui se valutiamo opportuna una iniziativa di questo genere, ancorchè riconosciamo che non spetta a noi decidere sulla materia, ci sia almeno permesso di dare un indirizzo al programmatore. Non è pensabile però che non si possa affrontare un tale tema in un contesto di carattere generale riguardante la creazione di condizioni di sviluppo per l'area in questione, pur nel rispetto delle reciproche competenze.

PRESIDENTE. Vorrei solo dire che la lettura che faccio di questo parere tiene conto e riferisce l'inopportunità alla seconda frase dopo la virgola, che recita: «indipendentemente da quanto disposto dal piano quadriennale sull'istituzione di nuove università». Il piano quadriennale esiste e quindi, a mio parere, più che porre un veto sulla competenza della Commissione a decidere, la 1<sup>a</sup> Commissione ci richiama all'esistenza di questo strumento programmatico. In ogni caso, quando le Commissioni sono investite di un potere redigente hanno dei limiti al loro legiferare che sono rappresentati dai pareri espressi dalla 1<sup>a</sup> e dalla 5<sup>a</sup> Commissione, che possono anche essere superati, rimettendo però il testo all'Aula che ricomponde le competenze. A mio parere, però, la frase va letta nel suo complesso.

Prima di sentire il parere del relatore e del Governo, vorrei esprimere una mia personale opinione, cioè che il comma 2 lasciato così com'è diventa qualche cosa di molto strano; allora credo che sia giusto quanto sottolineavano i senatori Corleone e Forte, cioè che forse se lo facciamo rientrare nell'ordine del giorno tutto sommato rendiamo più dignitosa la forma legislativa, nel senso che mettere una raccomandazione in una legge - e qui vedo assentire il senatore Bausi - svuota un pochino la dignità della legge stessa. Comunque è una mia opinione personale.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Io vorrei cominciare dall'emendamento 13.2, presentato dal senatore Tornati e da altri senatori per dire che tutto sommato, in relazione ai richiami fatti dai colleghi che dicono che un segno da questo punto di vista è opportuno darlo, sarei quasi quasi per accogliere l'emendamento comunista che prevede la soppressione del comma 1 e il mantenimento del comma 2, e allora il comma 2 potrebbe essere così stilato (a meno che non ci siano problemi di bilancio o di altro genere; ma siccome si parla di discorsi regionali, evidentemente il finanziamento è regionale e quindi certi problemi di copertura non ci dovrebbero essere): «La Regione può procedere alla istituzione di un "Istituto di ricerca per l'ecologia, l'economia e la tecnologia applicata alle aree alpine". Tale istituto può essere inserito, sulla base di apposita convenzione, nella rete degli organi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche. Le spese di impianto possono essere inserite all'interno del Piano di cui all'articolo 1, comma 1».

PICANO, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Per il primo comma sono d'accordo con il relatore, perchè, essendo stato approvato da poco un piano quadriennale per la istituzione di nuove università, ritengo opportuno riportare il dibattito nelle sedi competenti.

Per quanto riguarda il secondo comma, dobbiamo tener presente che già l'articolo 2 prevede una «incentivazione di attività di ricerca tecnologica e scientifica e di istruzione superiore e formazione finalizzata all'occupazione e alle nuove professioni», quindi si ha già la possibilità di creare istituti di ricerca.

Pur rimettendomi alla Commissione sono favorevole alla soppressione anche del secondo comma, rinviando poi al Programma generale della regione l'articolazione dell'istituto, se come emanazione di una facoltà universitaria, se come una sede decentrata del Consiglio nazionale delle ricerche o altre cose del genere, altrimenti ci vincoliamo; se invece lo facciamo rientrare nel discorso di programmazione generale del Piano che la regione Lombardia dovrà predisporre d'accordo con gli enti locali, probabilmente mettiamo su un istituto che sta in piedi meglio perchè è oggetto di una riflessione più attenta.

COLOMBO. Ringrazio i rappresentanti del Governo perchè hanno dato una valida collaborazione alla formulazione di questa legge, però devo dire che allora avremmo dovuto approvare soltanto l'articolo 1 e l'articolo 2; perchè abbiamo approvato in modo analitico tutti gli altri provvedimenti relativi ad attività di consolidamento? Non dico una norma completamente vincolante, ma almeno una norma di indirizzo programmatico bisognerà darla! Ecco perchè, oltre al valore in sè che io ritengo abbia questo articolo, è opportuno che esso contenga un indirizzo significativo, altrimenti ci accontentiamo di fare le cose di natura contingente, le colate di cemento.

Ecco perchè mi rammarico per queste valutazioni.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Accogliendo i suggerimenti emersi, riformulo il mio emendamento all'articolo 13; tale articolo consisterebbe sostanzialmente solo del secondo comma - perchè il

primo comma va eliminato - il quale reciterebbe: «La regione può procedere all'istituzione di un "Istituto di ricerca per l'ecologia, l'economia e la tecnologia applicata alle aree alpine". Tale istituto può essere inserito, sulla base di apposita convenzione, nella rete degli organi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche. Le spese di impianto possono essere inserite all'interno del Piano di cui all'articolo 1, comma 1».

COLOMBO. Signor Presidente, sarebbe più precisa una formulazione del genere: «In attesa del progetto organico relativo ai servizi di formazione e di istruzione... la regione può procedere...».

FORTE. In questo modo è sicuro che alla fine vi sarà la istituzione.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, tenendo conto del suggerimento rivolto dal senatore Colombo, propongo per l'articolo 13 la seguente formulazione: «In attesa del progetto organico relativo ai servizi di formazione e di istruzione superiore di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera f), la regione può procedere alla istituzione di un "Istituto di ricerca per l'ecologia, l'economia e la tecnologia applicata alle aree alpine". Tale istituto può essere inserito, sulla base di apposite convenzioni, sulla rete di appositi organi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche. Le spese di impianto sono inserite all'interno del piano di cui all'articolo 1, comma 1».

PRESIDENTE. Quindi, riassumendo, il relatore ritira l'emendamento soppressivo 13.1 e presenta un emendamento che riformula il comma 2; tale emendamento sarà posto ai voti dopo l'emendamento 13.2, presentato dalla senatrice Nespolo e da altri senatori, sul quale il relatore esprime parere favorevole.

TORNATI. Signor Presidente, non siamo assolutamente d'accordo, perchè non si può fare rientrare dalla finestra quello che si è buttato fuori dalla porta. Questo ci dispiace, perchè abbiamo dato la massima disponibilità ad accettare tutte le decisioni proposte dalla maggioranza, ma quest'ultima non ha minimamente accolto, se non nelle concessioni dialettiche svolte dal relatore, senatore Fabris, le nostre proposte. Ci dispiace molto, e per questo non escludiamo che prima del termine della sede redigente chiederemo di continuare l'esame in sede referente.

Onorevoli colleghi, c'è un limite a tutto, perchè questa normativa è stata approntata ad uso e consumo della maggioranza; però, ci vuole un minimo di rapporto e di disponibilità. Abbiamo ritenuto sbagliato l'articolo 13, e lo abbiamo detto tra l'altro facendo riferimento ad una questione che è anche impopolare. Infatti, sostenere di non voler istituire un'università è un qualcosa di impopolare; però, siccome personalmente l'ho sostenuto nella mia vita di dirigente politico, a proposito dell'ateneo di Pesaro, perchè vi era già quello di Urbino...

GOLFARI. Se passiamo in sede referente, in Aula potremo dire quello che riguarda anche la Romagna!

Noi accediamo alla sua proposta di sopprimere il comma 1 dell'articolo 13 e lei viene ugualmente qui a dire che non collaboriamo? Questo è rigirare la frittata!

TORNATI. Senatore Golfari, lei non mi può rispondere tirando in ballo l'Emilia-Romagna, anche perchè tra l'altro la questione non mi riguarda dal momento che sono marchigiano; in secondo luogo, avete individuato il punto di aggancio che è l'articolo 2. Se non volete tener conto del comma 2, perchè è disdicevole, lo si può superare, tanto lo si rinvia alla regione e in base all'articolo 2 essa pone in essere questo provvedimento.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poichè alle 16,30 riprenderà la seduta dell'Assemblea con le votazioni, devo sospendere i nostri lavori, specie dopo quello che è successo questa mattina. Dopo di che se qualcuno ha delle cose da dire le faccia presente al proprio Capogruppo, perchè io sono stanco di sentire i Capigruppo che si scagliano contro le Commissioni, contro i loro Presidenti e contro i lavori delle Commissioni.

Sospendo quindi la seduta della nostra Commissione - il che ci darà modo di ripensare un attimo su tutta la materia - e i lavori riprenderanno al termine dell'Assemblea.

*I lavori sospesi alle ore 16,25, sono ripresi alle ore 19,40.*

PRESIDENTE. Riprendiamo il dibattito sull'articolo 13.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. La sospensione, signor Presidente, ha comportato ulteriori meditazioni e valutazioni più serene.

Avevo proposto di formulare il secondo comma dell'articolo 13 nel senso di attribuire alle regioni la possibilità di procedere all'istituzione di un Istituto di ricerca per l'ecologia, l'economia e la tecnologia applicata alle aree alpine. Tale istituto potrebbe essere inserito, sulla base di apposita convenzione, nella rete degli organi di ricerca del CNR. Successivamente, per coordinare la disposizione con quanto era stato scritto all'articolo 2, si era pensato di mantenere parte del comma 1 dell'articolo 13, al fine di rafforzare un articolo che ha più valore emblematico che sostanziale. Verrebbe, quindi, richiesto alla regione di contribuire a dare un certo sostegno culturale alla realtà valtellinese.

Poichè però sono state sollevate perplessità, dato che si tratta di disposizioni già previste all'articolo 2, penso che potremmo, tutto sommato, lasciare il comma 2 senza ulteriori premesse, senza le prime righe del precedente comma. Ritengo che tale nuovo testo tenga conto delle osservazioni qui formulate.

VESENTINI. Chiedo subito scusa alla Commissione perchè forse farò osservazioni che sono già state svolte da altri. Poichè però si tratta di temi di cui mi occupo nella Commissione pubblica istruzione, vorrei esprimere il mio parere. Non condivido innanzitutto l'idea di mantenere le prime due righe e mezzo del primo comma: non riesco infatti a capire il collegamento tra il progetto organico relativo ai servizi di formazione e di istruzione superiore con la ricerca; non è un legame così

immediato, si può fare ricerca senza avere i servizi di formazione e di istruzione superiore. Si può fare riferimento all'autonomia degli enti di ricerca locali, ma parlare di istituzione e poi di ricerca sembra un po' gratuito.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Faceva parte della lettera f) del primo comma dell'articolo 2.

VESENTINI. Occorrerebbe allora esplicitare il legame fra i due percorsi diversi, in quanto mi sembrerebbe arbitrario non motivarlo meglio.

Per quanto riguarda il comma 2, vorrei dire che mi sembra un po' stravagante la denominazione dell'istituto: in un certo senso lo si provincializza molto; vi sono ricerche per l'ecologia motivate dall'area in cui si trovano, come ricerche applicate alla bassa collina. Questa denominazione mi sembra limitativa; si dà a questo centro di ricerca un carattere provinciale, mentre si dovrebbe parlare di un istituto di ricerca in cui si coltivino i temi attinenti all'ecologia.

Desidererei, inoltre, osservare che il Consiglio nazionale delle ricerche ha organi consultivi i quali hanno una loro autonomia anche propositiva; potrà quindi proporre l'inserimento dell'istituto. Mi sembra signor Presidente, onorevoli colleghi, che la disposizione relativa al CNR non faciliti la realizzabilità della convenzione ma che anzi metta quel Consiglio nelle condizioni di poter dire che forse la faranno. Non riesco, tra l'altro, a capire la ragione di imporre per legge tale convenzione quando ciò non è mai accaduto in passato. Sarebbe una forzatura dell'autonomia del Consiglio nazionale delle ricerche e, secondo me, un fatto nuovo in quanto non vi sono altre leggi che impongono al CNR di fare convenzioni. Occorre dare il tempo all'istituto di costituirsi, di funzionare, al CNR di controllare la sua costituzione e in un'altra fase di proporre la convenzione. Questa disposizione, a mio avviso, creerebbe solo difficoltà perchè il CNR si vedrebbe costretto a riconoscere un istituto che ancora non esiste. Pertanto, mi sembra opportuno sopprimere questo periodo oppure riformularlo in forma asettica, in modo tale che dica ancora meno di quello che vuole dire.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Vorrei farne un articolo emblematico di una ricerca per l'ecologia, l'economia e la tecnologia, invece di un discorso più complessivo che sarebbe stato quello dell'articolo 13 originario. Si rientra, senatore Vesentini, nel campo di quello che si potrebbe fare.

VESENTINI. È pleonastico. Sappiamo che un istituto di ricerche può essere inserito; si mette il CNR in una difficoltà che non si è mai presentata prima. Non esistono leggi in cui vengano previste queste disposizioni, non c'è bisogno di una legge.

COLOMBO. Questo articolo ha il senso di una norma di indirizzo per il programmatore, cioè per la regione che deve fare un programma. Alcune disposizioni devono essere per forza oggetto di legge, come le

esenzioni fiscali o le concessioni di crediti, mentre altre hanno valore non cogente, ma di norma di indirizzo per il programmatore.

Capisco benissimo che quanto è contenuto nell'articolo 13 è già previsto all'articolo 2, ma si tratta di una specificazione opportuna per non fare della legge uno strumento basato sul piano puramente delle opere pubbliche da realizzare, ma anche tenendo presente la capacità di formazione nei riguardi delle nuove generazioni in maniera che di fatto lo sviluppo di questa zona riguardi una realtà più globale di carattere umano.

CUTRERA. Signor Presidente, si potrebbe prevedere, per raccogliere le istanze del senatore Colombo, di inserire nell'articolo 13 un'indicazione che dichiara la possibilità, nell'ambito della redazione del Piano e Programma previsto dall'articolo 2, di realizzare interventi anche a sostegno e per finalità di istruzione, prevedendo esplicitamente la creazione di un istituto di ricerca per l'ecologia. Questo potrebbe essere inteso come recupero di uno degli elementi dell'articolo 2, laddove si stabiliscono i contenuti del Piano: l'articolo 13 verrebbe a contenere una specificazione aggiuntiva degli obiettivi che già si leggono in quell'articolo, anche perchè appare effettivamente lacunosa la elencazione dell'articolo 2, la quale non contiene alcuna indicazione a proposito dell'istruzione fra le attività previste dal Programma.

BOSCO. Forse si potrebbe anche immaginare che in sede di coordinamento questo articolo possa ricollocarsi all'interno dell'articolo 2. A me pare, infatti, che la volontà di realizzare un piano organico, che non trascuri anche la parte culturale e attinente alla ricerca, sia nelle nostre facoltà. Sono convinto che ciò sia importante e che per una zona come la Valtellina, colpita da un disastro di tale entità, si giustifichi un intervento complessivo. In ogni caso, comunque, questa è una valutazione che spetta alla Commissione fare e, per quanto mi riguarda, sarei favorevole ad operare in questa direzione.

Pertanto, sono dell'avviso che la proposta del senatore Cutrera possa essere tradotta in un articolo che verrebbe così ad integrare la parte programmatica.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Mi sembra che l'intenzione del senatore Cutrera sia quella di agganciare questo comma a quanto previsto nell'articolo 2. A questo riguardo, mi sembrerebbe interessante la proposta fatta dal senatore Vesentini, quella cioè di far riferimento esclusivamente all'articolo 2. Pertanto, l'emendamento potrebbe essere così riformulato: «Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), la regione Lombardia può procedere alla istituzione di un istituto di ricerca per l'ecologia e l'economia applicate alle aree alpine. Le spese di impianto sono poste a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.2, presentato dalla senatrice Nespolo e da altri senatori, volto a sopprimere il comma 1 dell'articolo 13.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento presentato dal relatore Fabris, nella sua ultima versione.

Io faccio una dichiarazione di voto dicendo che voterò a favore di questo emendamento, contraddicendo un po' e forzando un po' me stesso, perchè resto sempre dell'opinione che le leggi devono dettare precisi modelli di comportamento per i cittadini e non esprimere auspici o fare previsioni o dare facoltà che peraltro, in questo caso, sono già inserite in altri articoli.

Quindi ha un valore puramente declamatorio questo articolo a favore del quale voto, tenendo presente che dà quella pennellata culturale a cui i colleghi si sono riferiti, ma con intime contraddizioni.

CORLEONE. Ci associamo.

PICANO, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo si era già rimesso alla Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento del relatore Fabris sostitutivo del comma 2, che è diventato l'unico comma di cui consiste l'articolo 13.

**È approvato.**

Riprendiamo in esame l'ordine del giorno presentato all'articolo 13 dai senatori Golfari e Forte, precedentemente accantonato.

Adesso i presentatori propongono di riformulare la parte propositiva da: «dà atto» sino a «n. 590», sostituendola con le seguenti parole: «impegna altresì il Governo a tener conto del presente ordine del giorno in sede di emanazione del piano di sviluppo dell'università italiana di cui all'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 590».

VESENTINI. Vorrei dare un'informazione più chiara. Le Commissioni hanno esaminato un piano governativo che, soprattutto per l'istituzione di queste nuove università, prevede una normativa diversa dalla legge n. 590 di cui si parla nell'ordine del giorno e rinvia la costituzione di nuove università all'approvazione di un disegno di legge che è stato a noi assegnato in 7<sup>a</sup> Commissione - cominceremo i lavori in Comitato ristretto la prossima settimana - il quale rivoluzionerà l'*iter*, per cui, appunto, non ci sarà più l'applicazione della legge n. 590. Pertanto, mi sembra un po' anacronistico presentare un ordine del giorno che parla di una normativa per l'istituzione di nuove sedi universitarie, di nuove facoltà decentrate quando proprio il piano presentato dal Governo prevede di non applicare più la legge n. 590 e lo stesso Governo ha presentato un disegno di legge che noi stiamo per esaminare. Quindi questo periodo mi sembra un po' sorpassato nel tempo.

GOLFARI. Signor Presidente, il collega Vesentini ha ragione, in un certo senso, perchè questa è la conseguenza di una negazione incomprensibile da parte del Governo, espressa l'altra volta dal

sottosegretario Ferrari, che va contro il buon senso e contro la logica; dovendoci noi arrampicare sui vetri per far capire la necessità che il Governo tenga conto di questo problema attraverso l'ordine del giorno, abbiamo dovuto per ragioni di necessità - perchè altrimenti si ferma il disegno di legge per la Valtellina che è al nostro esame e nessuno è così scellerato da fermarlo - imboccare questa strada che è molto ardua, pericolosa e comunque abbastanza improduttiva, col rischio di qualche imprecisione, come del resto sta venendo fuori dal dibattito.

Io sostengo ancora, visto che di decentramenti delle università se ne sono fatti da tutte le parti in Italia (a Ravenna, a Novara, eccetera), che non è uno scandalo immaginare - come giustamente sosteneva il collega Forte - che nell'area valtellinese si possa fare il decentramento di un biennio di ingegneria per gli studi ambientali e per l'economia di quella valle.

Allora, se la Commissione ha ritenuto di dovere, seguendo il parere del Governo e delle altre Commissioni, sopprimere il primo comma dell'articolo 13, non può però adesso immaginare anche di non citare, in un provvedimento che riguarda 2.500 miliardi per la Valtellina che andranno tutti in cemento, in case, in strade, in fognature, in cose di questo genere, in attività industriali...

FERRARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. In servizi per l'ambiente.

GOLFARI. ...anche nella tutela dell'ambiente, la Commissione, dicevo, non può immaginare che, all'interno di questo recupero e di questa ripresa che è anche culturale, non ci debba essere uno stanziamento seppur minimo - 10, 15 miliardi o un'altra cifra, secondo quello che sarà l'impegno necessario - che riguardi la cultura, l'istruzione, la formazione. Questa è una cosa inconcepibile. Intanto è la prima volta che avviene in Italia, perchè in ogni legge di ricostruzione si è sempre dato uno spazio alla cultura e all'università in particolare, in qualsiasi legge di ricostruzione.

FERRARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Senatore Golfari, però nel testo del disegno di legge è scritto in sostanza che è compito della regione e della commissione preposta organizzare anche questo obiettivo, l'ha detto prima il sottosegretario Picano.

GOLFARI. In secondo luogo si va contro, per esempio, un parere espresso formalmente dal Politecnico di Milano.

Ma c'è di più: il nostro comportamento contraddice lo stesso piano universitario. Mentre noi abbiamo avuto notizia in un primo tempo soltanto del parere espresso dal Senato, non abbiamo fatto caso al parere analogo espresso dalla Camera dei deputati, la quale non ha espresso esattamente l'identico parere del Senato: alla fine del suo parere c'è un invito formale al Governo che riguarda proprio il decentramento, non solo e non tanto per la Valtellina ma per tutta l'Italia, proprio dei bienni di ingegneria nella circostanza - tipica della Lombardia - del sovraffollamento delle università dei capoluoghi. Noi



nell'articolo 13, citando la necessità del decentramento dei bienni di ingegneria, non facevamo altro che dare attuazione, se volete, a un invito formale espresso dalla Camera in sede di parere sul piano universitario. C'è dunque una contraddizione palese.

Ora, presi da sacro furore di contenimento di spese, di aderenza al piano, di coerenza, cose che non mi sembra siano materie quotidiane del Parlamento italiano, abbiamo voluto sopprimere il primo comma dell'articolo 13; allora il minimo che si potesse fare per aderire alla richiesta era di proporre un ordine del giorno, pur sapendo la fine ingloriosa che farà.

Ora, presi da tutto questo groviglio di contraddizioni, scopriamo che la legge che citiamo è in via di superamento (e non poteva che essere così, perchè noi in effetti non potevamo conoscere esattamente la procedura). Troviamo ordunque una soluzione; io insisto per la votazione dell'ordine del giorno e per il mantenimento di quella richiesta, che mi sembra il minimo che si possa fare in questa circostanza, depurando l'ordine del giorno dalle anomalie e dalle incoerenze esistenti.

**PRESIDENTE.** Sul quale ordine del giorno, senatore Golfari, mi sembra che vi fossero larghi assenti nella Commissione; il problema era solo formale.

In questo ordine del giorno credo che vi sia un'anomalia, perchè in effetti con il primo periodo della parte propositiva, con cui si impegna il Governo «a disporre l'istituzione, in ambito territoriale funzionale, di un biennio di ingegneria», eccetera, si raggiungono gli scopi che lei sosteneva; il secondo periodo invece, secondo la sua riformulazione, senatore Golfari, impegna il Governo a tener conto di questo ordine del giorno: ora, se il Governo accetta l'ordine del giorno, mi sembra che sia abbastanza pleonastico scrivere in esso appunto quel secondo periodo.

**GOLFARI.** Certo, perchè la seconda parte che si è voluta modificare era quella determinante per rendere equivalente al parere espresso dalle Commissioni parlamentari l'impegno afferente al Governo, dando atto di questa presa di coscienza del problema.

Avendo modificato quello cambia tutto il senso, per cui finisce per essere pleonastico.

**PRESIDENTE.** Si potrebbe togliere l'ultima parte e dire: «...impegna il Governo: a disporre l'istituzione in ambito territoriale funzionale, di un biennio di ingegneria, propedeutico ad un eventuale triennio in materia ambientale, e di altri corsi universitari dipendenti dalle università lombarde attinenti a materie di specifica rilevanza per l'economia della provincia di Sondrio ed atti a conseguire gli obiettivi della legge di ricostruzione. Il Piano e Programma di ricostruzione provvederà ai finanziamenti relativi alle sedi ed alle attrezzature, d'intesa tra la regione Lombardia, la provincia di Sondrio e il consorzio comprensoriale dei comuni dell'area lecchese».

Mi pare che il Governo possa senz'altro impegnarsi dinanzi ad un ordine del giorno formulato in questo modo.

GOLFARI. Signor Presidente, lei ha ragione, ma nell'iniziale testo non si trattava di una sottolineatura ma solamente di una presa d'atto di un parere formale. Comunque, fuori da quel contesto accetto la sua proposta.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PICANO, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, mi rimetto al parere della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dai senatori Golfari e Forte, nel testo così riformulato:

Il Senato,

nell'approvare la legge per la ricostruzione della Valtellina e delle zone adiacenti colpite dalle eccezionali calamità atmosferiche dell'estate 1987;

visti i pareri espressi sul piano quadriennale di sviluppo dell'Università dalle competenti Commissioni della Camera e del Senato in data 19 aprile 1989 e, in particolare, quello della VII Commissione della Camera;

considerato il grave affollamento del Politecnico di Milano e in generale delle università milanesi e la particolare consistente offerta di lavoro nell'area Sondrio-Lecco che si ripercuote direttamente sulle università del capoluogo lombardo,

impegna il Governo:

a disporre l'istituzione in ambito territoriale funzionale, di un biennio di ingegneria, propedeutico a un eventuale triennio in materia ambientale, e di altri corsi universitari dipendenti dalle università lombarde attinenti a materie di specifica rilevanza per l'economia della provincia di Sondrio ed atti a conseguire gli obiettivi della legge di ricostruzione. Il Piano e Programma di ricostruzione provvederà ai finanziamenti relativi alle sedi ed alle attrezzature, d'intesa tra la regione Lombardia, la provincia di Sondrio e il consorzio comprensoriale dei comuni dell'area lecchese.

0/830-1205-1252-1316/13a/1

GOLFARI, FORTE

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 14:

#### Art. 14.

1. Il contributo per autonoma sistemazione alloggiativa, disposto dal Ministro per il coordinamento della protezione civile a favore dei soggetti che hanno perso l'abitazione in cui erano alloggiati ha natura assistenziale e, pertanto, si estende anche ai casi di sistemazione a titolo gratuito. Esso non può eccedere la somma di lire 500 mila

mensili per nucleo familiare ed è graduato in relazione al numero dei componenti la famiglia. La sua erogazione è subordinata all'accertamento del persistere delle condizioni necessarie per il godimento del beneficio.

2. Il contributo di cui al precedente comma è esteso anche ai nuclei familiari che, pur non avendo perso l'abitazione, non possono utilizzarla per provvedimenti di evacuazione emessi dalle autorità competenti.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento 14.1 da parte del relatore:

*Aggiungere il seguente comma:*

«3. I contributi, ove dovuti, sono imputati al fondo per la protezione civile».

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'emendamento deriva dal parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente che, fra l'altro, così recita: «In questa ottica è necessario eliminare le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 13 e 14 quando si tratta di disposizioni fonti di oneri obbligatori e riconducibili nell'ambito di una autorizzazione pluriennale di spesa per investimenti».

Evidentemente, la Commissione si era preoccupata del fatto che queste 500 mila lire mensili durassero all'infinito. L'articolo era stato richiesto per venire incontro ad una serie di difficoltà che incontra il Ministro per la protezione civile nell'erogazione degli aiuti agli sfollati che si trovano ancora nelle zone di Sant'Antonio Morignone e per i quali si sta predisponendo la costruzione di nuovi alloggi.

Evidentemente, l'articolo 14 consente alla Protezione civile di intervenire.

In questo senso si giustifica anche l'emendamento che abbiamo presentato. La preoccupazione della 5<sup>a</sup> Commissione era quella di far riferimento sempre all'articolo 1, comma 1, ma qui ci troviamo in un altro ambito, e cioè in quello della mera assistenza. Si tratta più che altro di un articolo esplicativo dell'interpretazione rispetto ad una realtà oggi esistente.

PRESIDENTE. Senatore Fabris, la Commissione bilancio e programmazione economica si è espressa negativamente in merito agli articoli 13 e 14.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Ho l'impressione che la 5<sup>a</sup> Commissione permanente non abbia colto che si tratta in questo caso di 500 mila lire mensili per nucleo familiare che non vanno imputati a questo provvedimento legislativo, bensì al fondo della Protezione civile.

PRESIDENTE. Lei sa che il Regolamento, per «superare» il parere della Commissione bilancio, dispone che la discussione deve essere rimessa all'Assemblea; io non so come possa essere superato in sede redigente.

BISSI. Il problema è nato perchè la Protezione civile, che già sta fornendo un contributo per gli sfollati di Sant'Antonio Morignone, ha frapposto delle difficoltà nell'erogazione dei contributi, dicendo che per il pagamento è necessario che lo sfollato deve presentare una certificazione di ciò che paga, insieme al contratto di affitto regolare. Il contributo sarebbe stato corrisposto solo per quella somma derivante da un contratto di affitto regolare, di modo che in molti casi il ricovero di queste persone sfollate, avvenuto presso parenti o amici, non poteva essere documentato.

Quindi, si può benissimo eliminare l'articolo qualora lo si trasformi in un ordine del giorno, perchè già il Tesoro aveva espresso un parere quasi positivo, come interpretazione, per la Protezione civile, ma quest'ultima aveva frapposto delle difficoltà. Quindi, con un ordine del giorno si potrebbe indicare alla Protezione civile il modo di erogare i contributi. In definitiva, si tratterebbe di una norma interpretativa.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, sono assolutamente d'accordo con quanto è stato detto dal senatore Bissi, perchè ho già detto nella mia relazione introduttiva che si trattava di un articolo interpretativo. Per cui, se possiamo raggiungere lo stesso obiettivo presentando un ordine del giorno, sono senz'altro d'accordo, anche perchè in questo modo eliminiamo la preoccupazione manifestata dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

CUTRERA. Signor Presidente, sono d'accordo nell'opportunità di presentare un ordine del giorno sull'argomento; tuttavia, chiederei che nel formularlo si facesse attenzione nel porre un termine preciso a queste situazioni di pendenza: così come sono formulate, infatti, si fa riferimento anche ai casi di sistemazione a titolo gratuito e, quindi, anche nell'ambito delle stesse famiglie; si possono in questo modo verificare situazioni molto incerte. L'ordine del giorno dovrebbe essere formulato con molta cautela, con riferimento specifico ai termini finali di questo intervento di tipo assistenziale.

PRESIDENTE. Senatore Cutrera, sarei d'accordo con lei, però ci troviamo di fronte a casi come quello di Sant'Antonio Morignone in cui lo Stato si è assunto l'onere di ricostruire il paese.

Se fossimo certi dei tempi che lo Stato si dà per la ricostruzione, sarebbe assolutamente giusto, nessuno più di me condividerebbe tutto questo ma, non essendo certi dei tempi, andremmo a imporre un termine che dovremmo poi prorogare con un successivo provvedimento. Sto esprimendo un mio timore.

CUTRERA. La mia preoccupazione si riferisce in particolare ai casi di sistemazione a titolo gratuito.

TORNATI. Vorrei riferirmi alle considerazioni del Presidente. Ovviamente, il provvedimento presuppone la copertura finanziaria fino a quando non verrà data la casa a questa gente. Vale per il disegno di legge la stessa considerazione che si fa per i cittadini sfrattati che dovrebbero passare da casa a casa e non da una casa a una piazza o sotto

i ponti. Pertanto, il provvedimento deve essere strettamente concatenato alla possibilità di una soluzione. Mi sembra, quindi, ovvio concedere il contributo fino al momento in cui riotterranno l'abitazione.

CUTRERA. Per la parte più ovvia naturalmente concordiamo.

Per quanto riguarda invece i casi in cui lo Stato non ha assunto alcun impegno e in cui l'iniziativa per la realizzazione di una nuova casa dipende dalla volontà dell'interessato, poichè possono verificarsi molti casi di sistemazione a titolo gratuito nell'ambito dell'economia familiare, si potrebbe avere una situazione di permanente assistenza. Era questa la mia preoccupazione.

BISSI. Nel decreto-legge n. 384 del 1987 questo contributo era stato indicato esplicitamente. In quella dicitura non si specificava però la modalità dei versamenti per gli sfollati e sono nate così difficoltà nell'ambito della Protezione civile e delle prefetture. I contributi disposti ai sensi del decreto-legge n. 384 del 1987 si potrebbero allora considerare assistenziali e in tal modo si supererebbe il parere della 5<sup>a</sup> Commissione.

PRESIDENTE. Queste considerazioni potrebbero essere soltanto oggetto di un ordine del giorno.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Il Senato potrebbe impegnare il Governo a considerare di natura assistenziale il contributo per autonoma sistemazione alloggiativa.

CUTRERA. Si deve stabilire un termine.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Non è possibile.

Ritiro, signor Presidente, l'emendamento 14.1 e ne presento uno suppressivo dell'articolo 14, riservandomi di presentare un ordine del giorno sulla materia dell'articolo medesimo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro emendamento risulta presentato, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 14.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 15:

#### Art. 15.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel triennio 1989-1991, pari a lire 250 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 550 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

FERRARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 15.

**È approvato.**

Il relatore ha presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 15, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 15-bis.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Se il disegno di legge sarà presto approvato anche dall'altro ramo del Parlamento, entro la fine di maggio tutte le agevolazioni potranno essere utilizzate. Ho presentato questo emendamento sperando di poter contare su questa eventualità.

FERRARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo.

**È approvato.**

Riprendiamo l'esame dell'articolo 7, dianzi accantonato. Ne do lettura:

Art. 7.

1. Il disciolto Consorzio intercomunale idroelettrico dell'Alta Valtellina si intende non compreso tra le imprese di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 1963, n. 36. Conseguentemente, l'Azienda energetica municipale di Milano è liberata dall'onere di cessione all'Enel di energia elettrica alle condizioni particolari convenute con il suddetto disciolto Consorzio e versa direttamente ai comuni già facenti parte del suddetto disciolto Consorzio, in ragione della popolazione residente, il controvalore dell'energia secondo le tariffe in vigore o, ove venisse meno il regime tariffario, secondo il prezzo di mercato. Non si farà luogo a restituzioni o a rimborsi per il periodo antecedente l'entrata in vigore della presente legge.

Devo dar conto alla Commissione dell'esito delle lettere inviate ai presidenti dell'Enel e dell'AEM. Copie delle risposte sono state distribuite ai commissari. Vorrei far presente che la vicenda è stata, a mio parere, opportunamente accertata: essa si presenta nel seguente modo.

Esisteva un Consorzio idroelettrico intercomunale dell'Alta Valtellina costituitosi nel 1920, allorchè il comune di Milano e successivamente l'Azienda energetica municipale utilizzarono a scopo idroelettrico le acque dell'Alta Valtellina. In cambio di tale utilizzazione, il comune di Milano prima e l'Azienda elettrica municipale poi, si impegnarono a fornire al Consorzio l'energia necessaria al fabbisogno civile e industriale dei comuni a prezzo di favore, mentre i comuni, da parte loro, avevano posto in essere delle aziende elettriche che distribuivano l'energia secondo prezzi convenzionati. In buona sostanza, il Consorzio dei comuni lucrava la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita. Allorchè intervenne la nazionalizzazione dell'energia elettrica, sia l'impresa di vendita gestita dal CIAV che le società elettriche dei singoli comuni furono nazionalizzate, cosicchè l'Enel divenne l'avente causa del Consorzio e degli altri enti. I comuni e le aziende elettriche interposero appello con una causa che si concluse nel 1975 con il rigetto di tutte le richieste di risarcimento e di reintroduzione nei diritti che erano state avanzate.

Nel frattempo, a partire dal 1970, l'Enel e l'azienda municipalizzata di Milano risolsero le loro convenzioni con una nuova, di cui non conosciamo i contenuti, ma che comunque sanava la situazione pregressa attraverso nuovi accordi.

Questa, mi pare essere grosso modo, la situazione che si è venuta a creare. A questo punto, l'articolo 7 propone di rimettere in vigore le precedenti convenzioni tra due enti che non esistono più, o meglio con un ente che non esiste più perchè il consorzio idroelettrico dell'Alta Valtellina è stato sciolto nel 1975 allorchè perse la causa. La stessa convenzione, sulla base della quale venivano rivendicati tali diritti, è stata stipulata su nuove basi tra l'Enel, che era subentrato ai comuni, e l'AEM. A questo punto, dunque, se noi poniamo nuovamente in essere questi vecchi diritti, probabilmente andiamo a creare una situazione che giuridicamente non è corretta in quanto il tribunale si è già pronunciato al riguardo. Debbo aggiungere, inoltre, che l'equivalente in termini energetici della convenzione di allora, riportata ai valori di oggi, sarebbe di 9 miliardi di lire l'anno, che andrebbero a favore dei comuni che facevano parte dell'originario consorzio.

A questo proposito mi corre l'obbligo di dare notizia alla Commissione di un telegramma del sindaco di Milano, pervenuto oggi, il cui contenuto è il seguente: «Estremamente preoccupato per il nuovo testo di emendamento previsto dall'articolo 7 del progetto di legge Valtellina in discussione presso la Commissione ambiente del Senato, emendamento che se approvato, procurerebbe un onere aggiuntivo a carico dell'Azienda energetica municipale e del comune di Milano di 9 miliardi di lire all'anno, la prego di voler intervenire per la cancellazione dell'emendamento e dell'articolo e di farsi interprete di questa istanza presso tutti i senatori della Commissione da lei presieduta. La informo inoltre che l'AEM, per decisione dell'ammini-

strazione comunale di Milano, sta mettendo a punto un piano che verrà discusso con il Ministro dei lavori pubblici, per il rilascio nell'alveo dell'Adda di quantità sempre maggiori di acqua al fine di garantire la portata minima vitale. Tale iniziativa avrà un costo previsto di circa 10 miliardi di lire, dovuto a minor produzione, costo che comunque può trovare una sua giustificazione nell'interesse collettivo di tutela dell'ambiente».

Aggiungo poi che a partire dal 1953, a seguito della legge n. 959, si è istituito il Consorzio del bacino imbrifero montano dell'Adda (BIM) e che l'AEM, nella sua qualità di concessionaria di grandi derivazioni di acqua, si trovò a dover versare un sovracanone annuo di lire 1.300 per ogni kilowatt di potenza nominale media degli impianti. Dal 1953 l'AEM, quindi, allo scopo di compensare i comuni valtellinesi del mancato sfruttamento dei loro corsi d'acqua, oltre ad applicare condizioni di favore per la cessione di energia elettrica al CIAV, cominciò a versare al BIM le somme previste dalla citata legge. Tali versamenti sono stati effettuati fino ad oggi e per il prossimo anno si stima ammonteranno a lire 2 miliardi e 600 milioni. Quindi, il regime pregresso di diritti è stato sostituito da una nuova disciplina di legge che prevede anche dei risarcimenti, pur se non nella stessa misura di quelli precedenti.

Questa è pertanto la situazione su cui ci troviamo a dover intervenire.

CORLEONE. Signor Presidente, ho presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 7 sulla base non solo delle giuste richieste del sindaco di Milano, ma anche perchè mi preoccupa molto l'inserimento di un articolo del genere in un testo di legge. Infatti, è come se noi dichiarassimo di redigere una legge per un determinato obiettivo e poi dicessimo in un suo articolo che l'onere di tale operazione ricade sulle spalle, ad esempio, del senatore Cutrera. In realtà, cioè, con questo articolo, rimettiamo in vita fittiziamente un consorzio ormai disciolto allo scopo di dar soldi ad alcuni comuni e però i soldi non li dà questa legge, bensì un altro che con essa non c'entra nulla, vale a dire l'Azienda elettrica municipale, e quindi il comune di Milano, facendo insorgere tra l'altro anche un problema di rapporti con le autonomie locali.

Mi pare, dunque, estremamente curioso questo regalo che andiamo a fare, prevedendo che questi 9 miliardi non vengano presi dal fondo di 2.500 miliardi di cui noi disponiamo in via legislativa, ma, viceversa, vengano dati da un altro soggetto. Tra l'altro, bisogna tener presente che 9 miliardi per un'azienda municipale come l'AEM sono una cifra cospicua, tenendo anche conto che si tratta di una impresa fra le poche a non essere in passivo. In tal modo la metteremmo in difficoltà, con la conseguenza ancora più grave di creare un conflitto tra i comuni stessi della Valtellina, a seconda che siano destinatari o meno della norma sulla base dell'appartenenza al predetto disciolto consorzio. Quindi, per tutte queste ragioni, cioè nel rispetto delle autonomie locali, e di un'azienda sana che tutto sommato ha già previsto interventi con oneri di 10 miliardi proprio ai fini di tutela ambientale e che non può avere altri fondi da destinare a questa che risulterebbe una regalia che



produce discriminazioni e conflitti, ho presentato il mio emendamento soppressivo dell'articolo 7. A parte ciò, l'articolo è scritto in modo contorto, in quanto si dice che l'Azienda energetica versa il controvalore dell'energia, ma non si dice neppure di quale e di quanta energia si tratti; comunque io non ho, ovviamente, presentato emendamenti di pulizia formale: qui il problema è sostanziale e per questo ho presentato l'emendamento soppressivo dell'articolo.

CUTRERA. Intervengo solo per riferire che il senatore Forte, con il quale ho discusso oggi pomeriggio e che doveva essere qui a esprimere il suo pensiero, avrebbe avuto piacere di chiarire, a proposito dell'osservazione fatta dal collega Corleone, che il controvalore dell'energia deve intendersi - con questo giungendo anche ad un chiarimento rispetto alle cifre delle quali ha parlato l'Azienda energetica municipale di Milano - come il controvalore dei diritti già facenti capo al disciolto Consorzio determinato con riferimento ai consumi dell'anno 1962, anno della nazionalizzazione, applicando le tariffe attualmente in vigore, fatti salvi gli aggiornamenti.

Mi sono permesso di verificare, anche in vista della riunione di questa sera, quali conseguenze si sarebbero avute applicando questo criterio e la risposta che mi è stata data è che, applicando i valori attuali di tariffa alle quantità consumate nel 1962, o meglio, nel 1965, anno in cui è cessata la regolamentazione prevista, il valore sarebbe di 1 miliardo e 600 milioni l'anno e non di 9 miliardi come detto dall'Azienda energetica municipale.

Ma il problema non si pone in termini di entità (9 miliardi o 1 miliardo e 600 milioni); sembrava giusto riferirlo perchè si parla di 9 miliardi nella nota dell'Azienda energetica ma, anche portata la cifra a 1 miliardo e 600 milioni, il problema di principio rimane e, per quanto mi riguarda, sono favorevole alla soppressione dell'articolo 7. Il problema più delicato è che con questa norma si verrebbe a superare il giudicato che si è formato nel 1975 in una controversia che ha avuto lunghe fasi delle quali qualcuno di noi ha ancora ricordi, e sarebbe come se quel giudicato non fosse stato dato. Questo, anche da un punto di vista costituzionale, è inammissibile e porterebbe sicuramente a censura, così come a censura si andrebbe incontro pensando a una situazione nella quale l'Azienda energetica municipale milanese si venisse a trovare in una condizione di mercato diversa da altri che pure conducono il medesimo oggetto. Anche questo è un profilo di incostituzionalità che dovrebbe essere tenuto in conto. Ma il primo soprattutto mi sembra rilevante, cosicchè, per ragioni anche di coerenza, noi siamo chiamati a respingere norme che possano ripristinare, 14 anni dopo, situazioni ormai completamente definite dall'ordinamento.

PRESIDENTE. Io, dopo aver espresso e cercato di riassumere le comunicazioni che avevamo avuto senza avere espresso un parere perchè non mi competeva in quella sede - anche se forse si era già evidenziata una certa tendenza - accedo totalmente alle argomentazioni dei senatori Corleone e Cutrera e vorrei aggiungere una mia interpretazione.

Se noi leggiamo proprio lo statuto dell'istituendo Consorzio della Valtellina che mi è capitato sott'occhio, vediamo che questo Consorzio aveva per scopo «la tutela dei diritti naturali e convenzionali delle popolazioni e dei comuni rivieraschi dei fiumi, rivi e torrenti al conseguimento degli utili conseguibili dalle derivazioni d'acqua attuali e da attuarsi dai rivi stessi scorrenti nei territori dei comuni medesimi», eccetera. Ora, se poniamo mente al fatto che questo consorzio è stato posto in essere, se non sbaglio, nel 1920 e quindi anteriormente al testo unico del 1933 in cui veniva fatta la dichiarazione di pubblicità delle acque, a mio parere questi diritti erano decaduti fin dal 1933 e probabilmente poi questa è stata una delle argomentazioni in base alla quale i vari gradi di giudizio hanno in seguito respinto le richieste dei comuni, fatta salva poi la legge sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica che avrà portato, in questo caso, ulteriore acqua al mulino (mi si passi il detto).

Quindi, io credo che proprio non ci siano le motivazioni di fondo per questa richiesta e pertanto concludo dicendo che sono favorevole alla cancellazione dell'articolo 7.

TORNATI. Non devo aggiungere molto a quanto detto dal senatore Corleone e dal senatore Cutrera perchè le loro sono argomentazioni molto convincenti: l'estraneità del provvedimento rispetto all'argomento che trattiamo, l'intervento retroattivo che tende a sistemare questioni in un modo che mi sembra anche gratuito, per certi versi. Quindi noi siamo assolutamente dell'idea che l'articolo debba essere soppresso perchè si commetterebbe un atto non solo di ingiustizia ma anche di vera e propria illegittimità. Noi siamo, ripeto, per la soppressione senza mezzi termini.

COLOMBO. Signor Presidente, mi rendo conto che qui siamo davanti a un nodo non molto facile e vecchio, però d'altra parte esso è motivo di una certa conflittualità nella zona, per cui probabilmente vale la pena di dire una parola in proposito.

Dico a me stesso, ma anche agli onorevoli colleghi, che quando abbiamo nazionalizzato l'energia elettrica (e io tra l'altro sono stato relatore) non abbiamo fatto una nazionalizzazione sulla base di requisizioni, ma sulla base di indennizzi: e allora qui si tratta prima di vedere se di fatto esiste il diritto all'indennizzo; poi vediamo chi è che deve pagare questo diritto: sono due problemi legati e se cade il primo cade anche il secondo. Ora, per quanto riguarda il punto fondamentale, e cioè se esiste il diritto all'indennizzo, a me pare che non si possa sfuggire al fatto di dover riconoscere l'esistenza di indennizzo in contrapposizione a prestazioni di un bene o di un servizio. Da parte di un consorzio, come figura giuridica, sostanzialmente quel bene o quel servizio era riferito ai comuni, quindi l'indennizzo non mi pare che si possa facilmente cancellare dai diritti.

Il collega Golfari è diventato un esperto di canali televisivi, ma l'etere è un bene pubblico; però tutti riconoscono che l'uso di un canale televisivo assume un valore di miliardi.

Se questo avviene per il bene dell'etere, perchè non deve avvenire, anzi a maggior ragione è sempre avvenuto, anche per quel che riguarda il problema delle acque?

Ci si domanda perchè l'Enel non ha pagato quell'indennizzo a tempo debito. E qui vi è un nodo giuridico; si suppone che se l'Enel non ha pagato quell'indennizzo allora, è stato perchè l'interlocutore era un Consorzio di comuni che di fatto è stato assorbito. Però, si è assorbito il Consorzio, ma non i comuni che sono i veri depositari di quel diritto. Qui sta il nodo! Allora l'Enel non pagò quest'indennizzo perchè tutto sommato aveva come interlocutore il Consorzio; per cui, sciolto quest'ultimo, forse si è risolto il discorso in termini giuridici, cioè in termini puramente formali, ma non in termini sostanziali, perchè il titolare del diritto era in seconda battuta il Consorzio, ma in prima battuta erano i comuni in quanto tali.

PRESIDENTE. A mio parere, i comuni non sono titolari di alcun diritto sulle derivazioni d'acqua. Potranno essere diritti medievali, ed io oggi citavo un esempio dicendo che i principi Borromeo erano proprietari del lago Maggiore tant'è che chi voleva pescare doveva versare una tassa.

GOLFARI. E lo sono ancora!

PRESIDENTE. Però, tale diritto è stato in qualche modo modificato.

COLOMBO. Esiste ancora questa posizione di diritto da parte dei comuni tanto è vero che io sono molto lieto delle varie proposte presentate dal sindaco di Milano - ci mancherebbe altro - dal momento che mi considero anch'io un milanese «prestato» alla Valtellina, però lo stesso sindaco di Milano ammette che da parte dell'Azienda municipalizzata vi sono dei doveri nei riguardi di quei comuni, tanto è vero che farà degli investimenti e annuncia che rilascerà acqua nei canali per un valore di circa 10 miliardi di lire. Forse Milano pensa di fare un dono gratuito alla Valtellina?

D'altra parte, se si pensa che una contropartita almeno parziale è dovuta a certi altri interlocutori allora è meglio chiarire il fatto. Vi è un obbligo del comune di Milano, come azionista dell'AEM, per cui pensa di poterlo soddisfare mediante determinate contropartite; allora è un diritto dei comuni; non ho mai visto nessuno, anche un ente comunale, fare della beneficenza ad altri enti comunali: o questi sono fatti esclusivamente per beneficenza, oppure sono dovuti rispetto ad altre determinate contropartite. Quindi, si tratta di dire le cose come stanno e che si deve arrivare ad una conclusione in termini positivi. Non si tratta di fare dei doni, ma certamente una convenzione da parte dell'Azienda elettrica municipale di Milano che ha ereditato posizioni di maggior favore nei riguardi dei comuni, titolari dei diritti, in modo che si possa risolvere in termini concreti la vertenza. Se non possiamo risolvere la questione con una disposizione legislativa, si potrebbe risolvere in un altro modo. Comunque, giustamente i comuni titolari dei diritti continuano a richiederli. Di conseguenza, nella loro impostazione affermano che poichè questi diritti sono stati aboliti con un atto formale di grande solennità, come è stato per la legge relativa alla nazionalizzazione, essi devono essere riconosciuti almeno in parte con altro

dispositivo di natura legislativa, magari anche questo con grande solennità come quello relativo alla rinascita della Valtellina.

Evidentemente, si tratta di raccogliere tutte le possibilità in termini economici per fare in modo che questa azione di ricostruzione e di sviluppo possa raggiungere il massimo possibile dei propri obiettivi.

FORTE. Signor Presidente, poichè ero assente, vorrei far osservare che è stato un eccesso sopprimere l'articolo 14 la cui parte principale non concerneva le 500 mila lire mensili per nucleo familiare, ma la natura giuridica; si trattava, cioè, di una norma di interpretazione autentica sulla natura giuridica del contributo di autonoma sistemazione alloggiativa, ovvero se avesse natura assistenziale oppure natura di indennità per un costo sostenuto. Questo è il tema centrale. E tuttora esiste questo problema di interpretazione autentica. In pratica, ciò vuol dire che, risolto questo problema nel modo indicato nell'articolo 4, se un soggetto sinistrato è alloggiato in casa di un amico, in casa di qualcuno che per atto di liberalità gli concede il suo alloggio, anzichè in affitto, comunque ha diritto all'indennità in questione fissata in una cifra che qui è stata valutata in 500 mila lire mensili. Il problema sorgeva e sorge in relazione al fatto che vi sono persone che vengono alloggiate per spirito di amicizia o di solidarietà in cambio di contropartite informali, non quantificabili o dimostrabili, così si discute se debbono avere o meno il contributo. Fare chiarezza a questo proposito è importante.

Il comma 2 poi precisava che tale contributo spetta non solo per gli alloggi sinistrati ma anche per quelli resi inabitabili da una disposizione normativa sulle zone a rischio da evacuare per sempre. Mi spiace comunque che questo articolo 14 sia stato tolto per eccesso: perchè ciò che la 5<sup>a</sup> Commissione permanente rifiutava era un impegno di spesa proiettato al di là della legge e non una norma di interpretazione autentica.

Per quanto riguarda l'articolo 7, vorrei innanzitutto sottolineare che tale norma può esservi solo se la consideriamo una disposizione di interpretazione autentica, perchè se non è una norma del genere dovrebbe trovare una copertura in questo provvedimento; ma se la trovasse qui non sarebbe accettabile perchè in questo modo si prenderebbero i soldi da una parte per portarli dall'altra, a certi enti locali.

Quindi, l'articolo 7 deve essere configurato forzatamente in relazione agli eventi del passato, cioè a una situazione pregressa in cui un certo numero di comuni, tramite un consorzio, aveva diritto ad una agevolazione stabilita pattiziamente, cioè per contratto. Questo non era un diritto reale, ma un diritto di obbligazione, perchè nasceva da un atto contrattuale fra l'ente energetico di Milano e un determinato consorzio e si estrinsecava in un'agevolazione su canoni e su tariffe idroelettriche per fornitura di energia.

Il testo dell'articolo 7 si presta ad ambiguità. Ma è chiaro che si voleva dire non già che tutto il valore di questa energia dovesse essere dato ai comuni del Consorzio ma che il valore dell'agevolazione riguardante i diritti in questione dovesse essere riconosciuto; valore non in relazione al volume di energia attuale ma all'energia che allora era

oggetto di questa agevolazione, in sostanza il valore monetario del diritto patrimoniale calcolato in natura, in energia elettrica, derivante dal fatto che vi era uno sconto sulla fornitura di un dato importo d'energia. Se si facesse questo calcolo, si vedrebbe che non si tratta di 9 miliardi ma di un quinto della cifra in questione, riferito al consumo di allora. Mi dispiace che si parli di 9 miliardi, perchè in realtà si tratta di circa 2 miliardi, e mi duole che l'AEM nella sua fretta si esprima con un telegramma - il che non sembra opportuno - e non con calcoli e memorie giuridiche.

CORLEONE. La posizione del senatore Forte è ancora più aberrante.

FORTE. È stata bene esposta dal senatore Colombo l'irrazionalità, voluta o meno, cui mira a porre rimedio l'interpretazione autentica. In sostanza, è accaduto che un soggetto giuridico, il Consorzio di comuni dell'Alta Valtellina, per l'elettricità venisse considerato impresa elettrica benchè fosse semplicemente un «contenitore» per ricevere somme di denaro e non avesse altra attività economica oltre a quella, uso un brutto termine, di «veicolare» somme di denaro all'AEM. Il Consorzio è stato ritenuto suscettibile di esproprio come impresa elettrica, confluenndo nell'Enel; ma in seguito lo stesso, in quanto ente pubblico, è stato considerato non avente diritto ad indennizzi dall'Enel perchè questi non erano previsti per gli enti pubblici, i quali se produttori o erogatori d'energia potevano continuare a esserlo, come la AEM.

Mi pare di aver visto che la sentenza con cui è stato negato il diritto al Consorzio, poi disciolto, di ricevere somme di denaro per indennizzo non è stata una sentenza che è entrata nel merito, ma una sentenza che, di fronte all'eccezione di incostituzionalità, dichiarava che tale eccezione non era rilevante nel caso in specie, presumo perchè si era chiarito che si trattasse di un ente pubblico. Quindi, noi ci troviamo di fronte non ad una sentenza che ha negato il diritto del Consorzio in questione ma ad una sentenza in cui si è affermato che non si poteva giudicare la questione di incostituzionalità, relativa al mancato indennizzo, una volta che esso aveva accettato di farsi assorbire dall'Enel.

Qual è allora il problema in sede di esame di questo provvedimento? Nel caso particolare è accaduto che un diritto patrimoniale dei comuni dell'Alta Valtellina sia stato, diciamo così, avvocato gratuitamente dall'Enel a carico dell'Azienda energetica milanese, AEM, all'epoca azienda elettrica milanese. A quel tempo essa non ha avuto un beneficio, nel senso che ha continuato a fornire in modo agevolato l'energia non più ai comuni ma all'Enel. Ad un certo punto, così si evince dalle memorie dell'Azienda energetica milanese, essa ha tramutato questa agevolazione all'Enel in altro tipo di agevolazione che le faceva più comodo, cioè nel trasporto gratuito sulla propria rete di energia elettrica dell'Enel. Quindi, è errato affermare che questa norma imponga un onere all'Azienda energetica milanese. Questa norma, se impone un onere lo impone all'Enel, nel senso che l'AEM che ora fornisce a tariffa piena l'energia all'Enel, in relazione alla contropartita del trasporto gratuito di energia, si può fare pagare tale onere o quantificarlo mediante un'altra contrattazione.

Pertanto, l'onere dovrebbe riguardare caso mai l'Enel che ha ricevuto dalla nazionalizzazione il beneficio di ottenere energia a prezzo ridotti, senza pagare questo diritto patrimoniale.

BOSCO. Ci sono convenzioni tra Enel e AEM?

FORTE. Risulta una convenzione riguardante il trasporto gratuito di energia, perchè i due operatori operano su certe parti intrecciate: l'uno trasporta energia per conto dell'altro. Cioè, in principio l'Azienda energetica milanese cedeva questa energia all'Enel a prezzo agevolato essendosi l'Enel sostituito al Consorzio. In seguito, si è stabilito invece che questo servizio a prezzo agevolato dovesse riguardare il trasporto, pur sempre dotato di un valore economico, di un maggior volume d'energia.

In conclusione, vorrei dire che se si ritiene che questa argomentazione sia fondata è giusto che in relazione alla rinascita della Valtellina, prima di pensare ad interventi economici, si debba pensare a ripristinare una situazione di diritti preesistenti, che è stata modificata non per volontà esplicita del legislatore, ma per un insieme di norme casualmente incrociate, in cui questo caso singolare non era stato considerato. Potrebbe essere logico prima di chiedere esoneri fiscali, interventi creditizi, interventi della Cassa depositi e prestiti, ripristinare i diritti patrimoniali dei comuni montani.

PRESIDENTE. Il presidente Andreatta fa rientrare nel *plafond* 2.500 miliardi.

FORTE. Se la norma che discutiamo, dell'articolo 7, fosse costruita nel banale modo di dire che si vuol dare un nuovo indennizzo, una somma di denaro a questi comuni di bacino idroelettrico in rapporto alla popolazione, commisurata all'energia elettrica che allora ritiravano a prezzo agevolato moltiplicato per la differenza tra il prezzo pieno e il prezzo scontato, e si prevedesse per questi comuni un diritto di tale natura senza una interpretazione autentica della legge sulla nazionalizzazione elettrica, dovrebbe essere prevista una copertura finanziaria nel disegno di legge Valtellina; e la norma perderebbe il suo significato riparatore.

Vorrei sottoporre alla Commissione il seguente punto: se si conviene che l'articolo 7 sia una norma di interpretazione autentica, si potrebbe chiarirlo meglio, stabilendo che il controvalore in questione è il controvalore dei diritti relativi a quell'energia. Non è il controvalore dei diritti relativi all'energia attuale, per quanto nel provvedimento non vi sia la parola «attuale», ma di quelli relativi all'energia di allora: perchè questo è ciò che si vuole dire. Occorre anche dire che l'Azienda energetica municipale di Milano è liberata dall'onere di cessione all'Enel di energia elettrica alle condizioni particolari convenute con il suddetto disciolto Consorzio e successive modificazioni contrattuali, per tener conto che in seguito l'onere originario è stato tramutato in un altro.

Questi sono i chiarimenti che ritengo opportuni. La *ratio* della norma sta nel fatto che prima di procedere ad interventi particolari sembra giusto riconoscere questi diritti patrimoniali ingiustamente

asportati. Vorrei anche sottolineare che fra le cause dei danni che si sono subiti e che di continuo si subiscono – ma il presidente Pagani lo sa bene – c'è il fatto che gli alvei di questi fiumi – utilizzati a scopi idroelettrici – sono normalmente esausti, i letti di questi fiumi non hanno la profondità, la capacità di asportare materiali che invece avrebbero se l'acqua fluisse in essi regolarmente. Gran parte dei danni che si verificano di continuo, dunque discendono dall'uso idroelettrico. Non intendo riferirmi agli inquinamenti determinati da colpa degli abitanti, degli albergatori, in quanto non si siano dotati di depuratori, e per i quali è inutile incolpare l'Enel. Parlo del fatto che, sottraendo l'acqua per gran parte dell'anno – e in luogo del corso d'acqua c'è una condotta sotterranea – si sono determinate anomalie idrologiche che provocano di continuo una serie di danni.

Pertanto, il riconoscere un indennizzo non è qualcosa che abbia a che fare con un principio storico feudale – l'acqua è dei comuni montani – bensì con la cessione di un patrimonio collettivo che non è, in senso economico, una rendita, ma la cui privazione genera un costo. L'energia idrica che si traduce in elettricità infatti è un costo ambientale per chi la cede via via. Ecco la *ratio* ultima di questa norma. I comuni montani in questione lottano per avere un poco d'acqua e sono quelli in cui la scarsità d'acqua è maggiore. È veramente paradossale, dunque, in termini politici, che non ci si voglia rendere conto del significato morale di questo articolo 7. Pertanto, dopo aver fatto un ragionamento in termini giuridici, mi permetto di sottolineare con forza come questo articolo abbia un significato morale per gente la cui unica ricchezza è l'acqua, la quale da un lato è stata tramutata in una ricchezza collettiva lombarda e nazionale e dall'altro provoca danni locali considerevoli o ingenti. Negare quindi questi diritti patrimoniali, che tra l'altro erano molto esigui, data la forza delle società elettriche in Italia all'inizio del secolo, è qualche cosa che effettivamente crea, al di là del denaro, un profondo turbamento.

Questi sono i motivi per cui noi insistiamo su questo testo, al di là della piccola cifra, peraltro non trascurabile per i comuni montani dell'Alta Valtellina di 2 miliardi, che tradotta, ad esempio, nel bilancio del comune di Bormio equivale a 250 milioni, somma che sarebbe di per sé sufficiente per il pareggio del bilancio portando gli investimenti al livello che desidereremmo. Voglio dire quindi che non è che 250 milioni siano disprezzabili. Però, certamente, queste cifre, possono essere considerate piccola cosa per la comunità nazionale o l'Enel. Vorrei, inoltre, sottolineare a questo riguardo che l'Azienda energetica milanese ha subito nell'ultimo anno continui attentati con bombe sotto i tralicci nei comuni dell'Alta Valtellina e che più volte ci è stata chiesta una spiegazione di ciò. Naturalmente, noi riteniamo che questo sia aberrante, però, vorrei far notare che la psicologia degli abitanti del luogo è quella di sentirsi vittime di una rapina da parte delle società elettriche.

Per queste ragioni, insisto nel dire che questo articolo ha un profondo significato.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Ho ascoltato le valutazioni espresse dai colleghi Corleone, Tornati, Cutrera, nonché dal Presidente,

i quali hanno insistito per la soppressione di questo articolo, non ritenendo che questa sia la sede per rivendicazioni riguardanti situazioni su cui gli anni hanno steso un velo. Questo è un discorso che certamente ha una sua validità, soprattutto se si tiene conto che andiamo a toccare meccanismi che nella fattispecie riguardano la Valtellina, ma che in seguito potrebbero valere anche per altre situazioni e quindi coinvolgere una valutazione complessiva di un evento estremamente complesso qual è stato la nazionalizzazione dell'energia elettrica nel nostro paese.

Dopo aver ascoltato l'intervento del senatore Forte devo dire che esso mi ha francamente impressionato, non tanto per il fatto che i valligiani considerino l'Enel come un rapinatore del loro patrimonio idrico e che quindi questa operazione potrebbe considerarsi come una specie di risarcimento e neanche per il fatto che le dighe comportano tutta una serie di problemi ambientali. Ciò che più mi ha colpito è stato innanzitutto l'aggiornamento delle cifre, che fa assumere alla questione tutto un altro aspetto. L'Azienda milanese ha sparato la cifra *tout court*, vale a dire quella globale del costo dell'energia elettrica, mentre noi abbiamo sempre fatto riferimento alla differenza di valore tra la tariffa agevolata e quella in vigore. Quindi, la precisazione del senatore Forte ridimensiona il problema. Naturalmente, qualora si pensasse che questa potesse essere la soluzione, bisognerebbe introdurre un emendamento che precisi ciò che noi intendiamo.

Credo anche che la lettera del sindaco di Milano confermi quello che il senatore Forte ha detto e cioè che in un certo senso ci si sente in debito rispetto a questa situazione, in quanto direi che ha spezzato una lancia in favore dei comuni della Valtellina.

Pertanto, da questo punto di vista, ritengo che le motivazioni del senatore Forte siano giuste, però capisco anche che vi sono delle implicazioni di carattere generale e non vorrei che la legge andasse a toccare dei meccanismi che adesso sfuggono alla nostra valutazione. L'intera questione presenta dunque delle ambivalenze ed io vorrei sentire il parere del Governo per capire se tali preoccupazioni possono essere superate e se quindi possiamo eventualmente orientarci su un emendamento che tenga conto della proposta del senatore Forte.

BAUSI. Vorrei solamente esprimere alcune perplessità che derivano da alcuni aspetti che, secondo me, sono fondamentalmente di diritto. Noi stiamo elaborando una norma interpretativa della legge del 1963, ma allora l'impostazione dovrebbe essere del tutto diversa, nel senso che non si può dire che occasionalmente questa legge fornisce anche un'interpretazione di una legge precedente, ma va detto che questo ne è l'oggetto fondamentale. Secondo me, però, le leggi interpretative sono pericolose perchè dobbiamo sempre stare attenti a non utilizzarle per due cose che secondo me sono da ritenere escluse dalla nostra competenza legislativa, cioè turbare un giudicato del magistrato, perchè sarebbe veramente un'interferenza, o turbare quelli che sono stati gli accordi già corsi tra le parti; e in questo caso noi siamo di fronte ad accordi già corsi tra le parti, in quanto non a caso si parla di un'intesa che fu raggiunta tra l'AEM e l'Enel.



Sono quindi insensibile alle motivazioni giuridiche del collega senatore Forte; posso invece essere sensibile alle sue motivazioni morali, ma queste mi inducono - come giustamente ha evidenziato qualche collega che mi ha preceduto - a un riesame della situazione nel senso che non possiamo prendere il problema così com'è, dobbiamo prenderlo per la realtà che effettivamente costituisce. Io sono d'accordo, l'AEM si è indubbiamente essa stessa ritenuta appropriatrice di qualcosa, tanto che ha ritenuto di doverla restituire all'Enel attraverso una forma di tariffa agevolata, cioè mi rendo conto che titolari della tariffa agevolata più propriamente dovrebbero essere i comuni della Valtellina, perchè è giusto che debba essere così, però non si tratta tanto di una norma interpretativa ma di una regolamentazione diversa che noi intendiamo dare.

Quindi, a mio giudizio, esistono motivi che consigliano di trasferire altrove la discussione che stiamo facendo su questo articolo.

PICANO, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Sostanzialmente concordo con il suggerimento del senatore Bausi, cioè di trasferire in altra sede la discussione che ha bisogno indubbiamente di approfondimenti, perchè da una parte c'è la legittima aspettativa delle popolazioni locali che si sentono in qualche modo espropriate di un diritto che avevano acquisito, da un'altra parte abbiamo le sentenze dei tribunali, da un'altra parte ancora c'è pure la differenza di interpretazione sulla quantificazione degli oneri, perchè il senatore Forte dice che questa operazione non costerebbe più di 2 miliardi l'anno e l'AEM dice che costerebbe 9 miliardi.

Quindi, credo che un approfondimento vada fatto perchè non possiamo far gravare improvvisamente sull'Azienda un certo costo senza valutare le conseguenze, tenendo presente che il presidente dell'Enel Viezzoli, in un nota che ci ha fatto pervenire, dice che ormai l'Enel non ha più nulla a che vedere con l'AEM, quindi tutti gli oneri andrebbero a carico dell'Azienda energetica milanese; indubbiamente un onere che l'Azienda ritiene rilevante non può essere addossato con molta facilità e semplicità, perchè poi potrebbero chiedere delle contropartite difficili da quantificare.

Quindi direi di rinviare ad altra sede la discussione e l'approfondimento di questo articolo, creando eventualmente una norma interpretativa a cui il Governo può dare un suo parere successivamente.

Mi rendo conto che il Governo, nella fase di predisposizione di un provvedimento che non era mai arrivato in Parlamento, si era dichiarato favorevole a questo tipo di articolo, questo non posso negarlo; però gli elementi emersi in fase di dibattito ci costringono ad una revisione del nostro atteggiamento e pertanto il Governo chiede lo stralcio dell'articolo 7, corrispondente all'articolo 6, comma 6, del disegno di legge n. 1205.

PRESIDENTE. Senatore Corleone, lei è presentatore dell'emendamento soppressivo dell'articolo 7 su cui si è innescata la discussione; come ha ascoltato, c'è una proposta del Governo di stralciare l'articolo 7, corrispondente all'articolo 6, comma 6, del disegno di legge n. 1205: intende aggiungere qualcosa?

CORLEONE. Riconosco che un problema esiste e quindi credo che la soluzione dello stralcio ci consenta di non eliminare il problema che, appunto, sicuramente esiste e di affrontarlo con la consapevolezza di non riaprire magari altre dieci questioni simili e poi di verificarne la fondatezza.

Pertanto, formalizzo il cambiamento del mio emendamento soppressivo in una proposta di stralcio dell'articolo 7, corrispondente all'articolo 6, comma 6, del disegno di legge n. 1205.

PRESIDENTE. Io ringrazio il senatore Corleone perchè mi sento di condividere totalmente questa impostazione, in quanto dobbiamo riconoscere che il problema esiste, ma la mia impressione era stata quella di essere più in un'aula di tribunale che non in Parlamento mentre si parlava di questo.

Allora faccio mio e recupero totalmente l'intervento del senatore Bausi, che ringrazio ancora perchè ha fatto un intervento veramente centrato e riassuntivo di quelli che erano forse i patemi d'animo, le perplessità di tutti.

Passiamo alla votazione della proposta di stralcio dell'articolo 7.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Mi dichiaro favorevole alla proposta di stralcio.

PICANO, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Anche il Governo, ovviamente, è favorevole alla proposta di stralcio.

COLOMBO. Dichiaro che avrei votato contro la proposta di stralcio e quindi a favore del mantenimento dell'articolo 7 con gli emendamenti di cui ha parlato nel suo intervento il collega Forte, ma convengo anch'io sulla soluzione a cui sono favorevoli il relatore e il Governo, ad una condizione e per un motivo: la condizione è che di fatto ci sia l'impegno da parte di tutte le forze politiche di esaminare in altra sede, con il concorso del Governo, la soluzione di questo problema (soluzione che probabilmente si può trovare in sede legislativa o in sede contrattuale con le varie parti) e quindi di dare ad esso una risposta positiva; il motivo è che mi rendo conto che un irrigidimento delle varie parti sul tema potrebbe pregiudicare l'approvazione del disegno di legge che, invece, rappresenta secondo me un fatto certamente positivo.

Con questa condizione e questo motivo aderisco alla proposta di stralcio dell'articolo 7.

CUTRERA. Signor Presidente, intervengo per dichiarare che aderisco alla proposta di stralcio; le motivazioni sembrano sufficienti; va anche sottolineato il pregiudizio permanente che deriva a quelle comunità dal prelievo di acqua, una risorsa fondamentale per la sopravvivenza di quelle popolazioni.

Auspico che si possa trovare una ipotesi di intervento anche in sede legislativa per un problema di questo genere; si potrebbe, in quella sede, trovare una composizione definitiva al vecchio problema che ha indubbi aspetti di delicatezza.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti la proposta di stralcio dell'articolo 7 del testo unificato dei disegni di legge in titolo, corrispondente all'articolo 6, comma 6, del disegno di legge n. 1205.

**È approvata.**

Avverto che, a seguito dello stralcio deliberato, il comma 6 dell'articolo 6 del disegno di legge n. 1205 costituirà autonomo disegno di legge, con il seguente titolo: «Regolazione dei rapporti già intercorsi tra l'Azienda energetica milanese ed il Consorzio intercomunale idroelettrico dell'Alta Valtellina».

L'esame e l'approvazione degli articoli sono così conclusi.

In conseguenza degli emendamenti accolti, la numerazione degli articoli andrà modificata e il titolo del disegno di legge andrà modificato come segue: «Provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987».

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Debbono adesso essere esaminati alcuni ordini del giorno. Il primo è quello dei senatori Golfari e Salvi. Ne do lettura:

«Il Senato,

nell'approvare la legge per la ricostruzione della Valtellina e delle adiacenti zone colpite dalle eccezionali calamità atmosferiche dell'estate 1987,

rilevato il ruolo delle comunità montane nella programmazione degli interventi,

auspica:

che la legge che la regione Lombardia dovrà approvare per disciplinare le procedure di attuazione del Piano e Programma conferisca alle comunità montane uno specifico potere di coordinamento, anche se si tratta di comunità con competenza territoriale più ampia o comunque diversa rispetto alle zone considerate dall'articolo 1, comma 1, della detta legge».

0/830-1205-1252-1316/13a/2

**GOLFARI.** La maggiore preoccupazione del senatore Salvi - col quale ho presentato questo ordine del giorno - è quella che i comuni di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 1 della legge, cioè quelli elencati nei famosi decreti, in alcune situazioni non sono contigui, bensì si trovano in un contesto di area montana omogenea, con la conseguenza che un intervento su un fiume o su una strada può provocare dei problemi di coordinamento. Se la comunità montana ha questi problemi di coordinamento, occorre considerare l'intervento con tutti i problemi e le connessioni che esso comporta.

Per questa ragione mi è parso opportuno esplicitare l'esigenza avanzata dal collega Salvi.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PICANO, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/830-1205-1252-1316-13a/2, presentato dai senatori Golfari e Salvi.

**È approvato.**

Segue l'ordine del giorno del senatore Fabris:

«Il Senato,

nell'approvare la legge per la ricostruzione della Valtellina e delle adiacenti zone colpite dalle eccezionali calamità atmosferiche dell'estate 1987,

tenuto conto che il provvedimento riguarda le zone individuate dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, e non anche le zone di altre regioni individuate alla lettera b) del predetto articolo del citato decreto,

impegna il Governo:

a verificare gli interventi predisposti per le predette zone ed i risultati conseguiti, nonchè a proporre eventuali altri interventi atti a completare il risarcimento dei danni verificatisi ed il completamento delle opere predisposte».

0/830-1205-1252-1316/13a/3

FABRIS, *relatore alla Commissione*. In buona sostanza, noi abbiamo ricevuto una serie di proteste da parte di tutte le altre zone coinvolte dalla alluvione di cui si parla che, a ragione, ritenevano di poter rientrare anch'esse all'interno della legge sulla ricostruzione della Valtellina. Per questo motivo ci siamo fatti carico anche di questi comuni.

PICANO, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo lo accoglie come raccomandazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/830-1205-1252-1316/13a/3, presentato dal senatore Fabris.

**È approvato.**

L'ultimo ordine del giorno è stato anch'esso presentato dal senatore Fabris. Ne do lettura:

«Il Senato,

nell'approvare la legge per la ricostruzione della Valetellina e delle adiacenti zone colpite dalle eccezionali calamità atmosferiche dell'estate 1987,

impegna il Governo:

a considerare di natura assistenziale il contributo per autonoma sistemazione alloggiativa disposto dal Ministro per il coordinamento della protezione civile a favore dei soggetti che hanno perso l'abitazione in cui erano alloggiati. Detto contributo può essere corrisposto ancora per tre anni anche nei casi di sistemazione a titolo gratuito. Il contributo non può eccedere le lire 500 mila mensili per ciascun nucleo familiare ed è graduato in relazione al numero dei componenti la famiglia;

invita inoltre il Governo:

a volere effettuare i necessari controlli affinché l'erogazione del detto contributo sia subordinata all'accertamento del persistere delle condizioni necessarie per il godimento del beneficio in questione. Tale contributo deve essere comunque esteso anche ai nuclei familiari che, pur non avendo perso l'abitazione, non possono utilizzarla a causa di provvedimenti di evacuazione emanati dalle competenti autorità».

0/830-1205-1252-1316/13a/4

PICANO, *sottosegretario di Stato per il bilancio e per la programmazione economica*. Signor Presidente, il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/830-1205-1252-1316/13a/4, presentato dal senatore Fabris.

**È approvato.**

L'esame degli ordini del giorno è così esaurito.

Resta ora da conferire il mandato per la relazione all'Assemblea sul testo approvato.

Propongo che tale incarico sia conferito allo stesso relatore alla Commissione.

Poichè non si fanno osservazioni, il mandato a riferire si intende conferito al senatore Fabris.

*I lavori terminano alle ore 21,35.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. GIOVANNI LENZI